


BENI PAESAGGISTICI

Fonte: Tavola P2.6 - Piano Paesaggistico regionale



Immobili e aree di notevole interesse pubblico ai sensi degli artt. 136 e 157 del D.lgs. n. 42/2004


- Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939
- Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939
- ▨ Bene individuato ai sensi della L. 778/1922 e 1497/1939
- ▧ Bene individuato ai sensi della L. 1497/1939, del D.M. 21/9/1984 e del D.L. 312/1985 con DD.MM. 1/8/1985
- Alberi monumentali (L.R. 50/95)
- ▩ Bene individuato ai sensi del D.lgs. n. 42/2004, artt. dal 138 al 141

Aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.lgs. n. 42/2004 *

- ▤ Lettera b) I territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 m dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi (art. 15 NdA)
- ▥ Lettera c) I fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. n. 1775/1933, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 m ciascuna (art. 14 NdA)
- ▦ Lettera d) Le montagne per la parte eccedente 1.600 m s.l.m. per la catena alpina e 1.200 m s.l.m. per la catena appenninica (art. 13 NdA)
- ◆ Lettera e) I ghiacciai (art. 13 NdA)
- Lettera e) I circhi glaciali (art. 13 NdA)
- ▨ Lettera f) I parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi (art. 18 NdA)
- ▩ Lettera g) I territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboscimento, come definiti dall'articolo 2, commi 2 e 6, del D.lgs. n. 227/2001 (art. 16 NdA)
- ▲ Lettera h) Le zone gravate da usi civici (art. 33 NdA) **
- ▩ Lettera m) Le zone di interesse archeologico (art. 23 NdA)

COMPONENTI PAESAGGISTICHE

Fonte: Tavola P4.21 - Piano Paesaggistico regionale



Componenti naturalistico-ambientali

-  Aree di montagna (art. 13)
-  Vette (art. 13)
-  Sistema di crinali montani principali e secondari (art. 13)
-  Ghiacciai, rocce e macereti (art. 13)
-  Zona Fluviale Allargata (art. 14)
-  Zona Fluviale Interna (art. 14)
-  Laghi (art. 15)
-  Territori a prevalente copertura boscata (art. 16)
-  Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico (cerchiati se con rilevanza visiva, art. 17)
-  Praterie rupicole (art. 19)
-  Praterie, prato-pascoli, cespuglieti (art. 19)
-  Aree non montane a diffusa presenza di siepi e filari (art. 19)
-  Aree di elevato interesse agronomico (art. 20)

Componenti storico-culturali

Viabilità storica e patrimonio ferroviario (art. 22):

- ■ ■ ■ Rete viaria di età romana e medievale
- ■ ■ ■ Rete viaria di età moderna e contemporanea
- ● ● ● Rete ferroviaria storica

Torino e centri di I-II-III rango (art. 24):



Torino

- Struttura insediativa storica di centri con forte identità morfologica (art. 24, art. 33 per le Residenze Sabaude)
- ◇ Sistemi di testimonianze storiche del territorio rurale (art. 25)
- ||||| Nuclei alpini connessi agli usi agro-silvo-pastorali (art. 25)
- Presenza stratificata di sistemi irrigui (art. 25)
- ⊙ Sistemi di ville, giardini e parchi (art. 26)
- Luoghi di villeggiatura e centri di loisir (art. 26)
- Infrastrutture e attrezzature turistiche per la montagna (art. 26)
- ↙ Aree e impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico (art. 27)
- ⊕ Poli della religiosità (art. 28, art. 33 per i Sacri Monti Siti Unesco)
- 🏰 Sistemi di fortificazioni (art. 29)

Componenti percettivo-identitarie

- * Belvedere (art. 30)
- ● ● Percorsi panoramici (art. 30)
- Assi prospettici (art. 30)
- Fulcri del costruito (art. 30)
- ▭ Fulcri naturali (art. 30)
- Profili paesaggistici (art. 30)
- ⊙ Elementi caratterizzanti di rilevanza paesaggistica (art. 30)
- ▭ Sistema di crinali collinari principali e secondari e pedemontani principali e secondari (art. 31)

Relazioni visive tra insediamento e contesto (art. 31):

-  Insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edificati compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi
-  Sistemi di nuclei costruiti di costa o di fondovalle, leggibili nell'insieme o in sequenza
-  Insediamenti pedemontani o di crinale in emergenza rispetto a versanti collinari o montani prevalentemente boscati o coltivati
-  Contesti di nuclei storici o di emergenze architettoniche isolate
-  Aree caratterizzate dalla presenza diffusa di sistemi di attrezzature o infrastrutture storiche (idrauliche, di impianti produttivi industriali o minerari, di impianti rurali)

Aree rurali di specifico interesse paesaggistico (art. 32):

-  Aree sommitali costituenti fondali e skyline
-  Sistemi paesaggistici agroforestali di particolare interdigitazione tra aree coltivate e bordi boscati
-  Sistemi paesaggistici rurali di significativa varietà e specificità, con la presenza di radi insediamenti tradizionali integri o di tracce di sistemazioni agrarie e delle relative infrastrutture storiche (tra cui i Tenimenti Storici dell'Ordine Mauriziano non assoggettati a dichiarazione di notevole interesse pubblico, disciplinati dall'art. 33 e contrassegnati in carta dalla lettera T)
-  Sistemi rurali lungo fiume con radi insediamenti tradizionali e, in particolare, nelle confluenze fluviali
-  Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: le risaie
-  Sistemi paesaggistici rurali di significativa omogeneità e caratterizzazione dei coltivi: i vigneti

Componenti morfologico-insediative

-  Porte urbane (art. 34)
-  Varchi tra aree edificate (art. 34)
-  Elementi strutturanti i bordi urbani (art. 34)
-  Urbane consolidate dei centri maggiori (art. 35) m.i.1
-  Urbane consolidate dei centri minori (art. 35) m.i.2
-  Tessuti urbani esterni ai centri (art. 35) m.i.3
-  Tessuti discontinui suburbani (art. 36) m.i.4
-  Insediamenti specialistici organizzati (art. 37) m.i.5
-  Area a dispersione insediativa prevalentemente residenziale (art. 38) m.i.6
-  Area a dispersione insediativa prevalentemente specialistica (art. 38) m.i.7
-  "Insule" specializzate (art. 39, c. 1, lett. a, punti I - II - III - IV - V) m.i.8
-  Complessi infrastrutturali (art. 39) m.i.9


-  Aree rurali di pianura o collina (art. 40) m.i.10
-  Sistemi di nuclei rurali di pianura, collina e bassa montagna (art. 40) m.i.11
-  Villaggi di montagna (art. 40) m.i.12
-  Aree rurali di montagna o collina con edificazione rada e dispersa (art. 40) m.i.13
-  Aree rurali di pianura (art. 40) m.i.14
-  Alpeggi e insediamenti rurali d'alta quota (art. 40) m.i.15

Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive

- Elementi di criticita' puntuali (art. 41)
- XXXXXXXX Elementi di criticita' lineari (art. 41)

CARTA DEI CARATTERI TERRITORIALI E PAESISTICI

Fonte: Taglio 226 - Piano Territoriale Provinciale



1 - TUTELE PAESISTICHE (D.L. 490/99)

- Aree boscate (fonte CTR)
- Fasce fluviali corsi d'acqua di interesse regionale (fonte PTR), altre acque pubbliche (fonte Prov. di CN), laghi (fonte SITA)
- Aree sommitali (al di sopra di 1600 m, fonte CTR)
- Circhi glaciali (fonte SITA)

2 - RETE ECOLOGICA

- Aree protette (fonte PTR)
- Siti di importanza comunitaria e Zone di protezione speciale (fonte Regione Piemonte)
- Siti di importanza regionale (fonte Regione Piemonte)
- Aree contigue a territori extraprovinciali interessati da SIC o parchi
- Aree interessate dal Progetto territoriale operativo del Po (fonte Regione Piemonte)
- Aree individuate come "Aree Naturali Protette di Interesse Locale (ANPIL)"
- Zone d'acqua (fonte CTR)

3 - AREE CANDIDATE PRIORITARIAMENTE ALLA FORMAZIONE DI PIANI PAESISTICI LOCALI

- Aree soggette a vincolo ex L. 1497/39 (fonte SITA)
- Aree di elevata qualità paesistico ambientale interessate da Piani Territoriali e/o Paesistici (fonte PTR)

4 - INSEDIAMENTO STORICO

Fonte: Provincia di Cuneo

- Centri storici di notevole o grande valore regionale
- Centri storici di medio valore regionale
- Centri storici di valore locale
- Beni culturali isolati

5 - ACCESSIBILITA'

-  Autostrade e raccordi esistenti
-  Autostrade e raccordi di progetto
-  Viabilità primaria esistente
-  Viabilità primaria di progetto
-  Altre strade di rilevanza provinciale esistenti
-  Altre strade di rilevanza provinciale in progetto
-  Sentieri e rete escursionistica
-  Ferrovie esistenti
-  Ferrovie di progetto
-  Ferrovie dismesse
-  Dorsale verde della mobilità sostenibile

6 - ALTRI RIFERIMENTI PER L'IDENTIFICAZIONE PAESISTICA

-  Aree insediate (fonte CTR, Osservatorio Urbanistico)
-  Vigneti in aree DOC (fonte SITA)
-  Rete idrografica
-  Curve di livello
-  Limiti comunali

4. ANALISI DELLE RICADUTE DEL PEC

4.1. Premessa

L'individuazione, la descrizione e la valutazione degli effetti significativi generati dall'attuazione di un piano o programma sull'ambiente, come precisato dal disegno normativo comunitario (Direttiva Europea 2001/42/CE, art. 5), costituiscono passaggi imprescindibili del processo di VAS, essenziali per perseguire obiettivi di *"salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, di protezione della salute umana e di utilizzazione accorta delle risorse naturali"*.

Tale valutazione rappresenta quindi uno dei passaggi centrali del presente documento ed è stata sviluppata tenendo conto delle specificità del territorio comunale, la cui salvaguardia è fondamentale per una concreta strategia di sviluppo sostenibile.

In termini operativi, l'analisi delle ricadute generate dall'attuazione del PEC in area R2.4 e l'individuazione di eventuali criticità è stata condotta assumendo come termine di riferimento le componenti ambientali elencate alla lettera f) dell'Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.: *aria, acqua, suolo, rifiuti, rumore, natura e biodiversità, energia, paesaggio e territorio e salute umana*.

Le valutazioni condotte si sono avvalse del patrimonio informativo predisposto nell'ambito delle politiche di governo del territorio che operano a livello regionale e provinciale e delle politiche settoriali, nonché delle risultanze delle checklist riportate nel capitolo precedente, che mettono in evidenza le relazioni tra le previsioni dello strumento urbanistico esecutivo in esame e lo stato ambientale dei luoghi.

Preme inoltre sottolineare che, come meglio argomentato al paragrafo 2.2, la necessità di sottoporre l'intervento in oggetto a procedura di VAS è ascrivibile essenzialmente ad aspetti di tipo procedurale.

La trasformazione ipotizzata configura, infatti, un'operazione ordinaria di sostituzione edilizia, ossia un'operazione *"da attuarsi mediante demolizione e ricostruzione anche con diversa localizzazione nel lotto e con diversa sagoma"* che, ai sensi della normativa regionale in materia, potrebbe essere realizzata con intervento diretto (lettera dbis, comma 3, art. 13, L.R. 56/1977). Il PRGC vigente, al fine di assicurare un corretto inserimento ambientale e paesaggistico, prescrive tuttavia che essa sia supportata da uno strumento urbanistico esecutivo da predisporre ai sensi dell'art. 43 della L.R. 56/1977.

Si può pertanto ritenere che la necessità di effettuare una verifica di assoggettabilità a VAS sia motivata più dalla scelta dello strumento urbanistico attuativo che dalle caratteristiche intrinseche dell'intervento in esame.

In termini operativi, il paragrafo successivo illustra le valutazioni effettuate, fornendo una descrizione analitica delle problematiche relative a ciascuna componente ambientale e delle attenzioni progettuali previste per incrementare la sostenibilità del nuovo intervento.

La valutazione di ogni componente è stata corredata da un simbolo che riassume le analisi condotte, attribuendo agli impatti evidenziati un diverso grado di significatività, riconducibile a uno dei tre livelli di interferenza/criticità di seguito illustrati:

	<p>INTERFERENZA NULLA O SCARSAMENTE RILEVANTE</p> <p>Indica che le azioni del PEC non modificano le caratteristiche del sistema ambientale e paesaggistico locale e che gli interventi correttivi eventualmente necessari sono da considerarsi di tipo ordinario o corrispondono ad adempimenti richiesti della normativa vigente</p>
	<p>INTERFERENZA DI MEDIA CRITICITÀ</p> <p>Indica che la compatibilità delle azioni del PEC con le caratteristiche del sistema ambientale e paesaggistico locale è subordinata alla previsione di opportune misure di mitigazione e compensazione. Tali misure dovranno essere recepite nella fase di attuazione del PEC</p>
	<p>INTERFERENZA ELEVATA</p> <p>Indica la possibilità di impatti rilevanti sulle caratteristiche del sistema ambientale e paesaggistico locale, per i quali può essere necessario definire una complessiva revisione del progetto di PEC o prevedere misure di mitigazione e compensazione a carattere prescrittivo di estrema importanza</p>

La composizione cromatica di tale simbologia permette sia di identificare le componenti ambientali che risultano maggiormente interferite dall'attuazione del PEC, sia di stimare l'impatto complessivamente generato da tale strumento esecutivo sulla capacità di portata ecologica e ambientale del territorio comunale; consente, in altre parole, di verificare in modo speditivo la sostenibilità complessiva dell'intervento previsto.

4.2. Valutazione dei potenziali impatti ambientali e paesaggistici

Aria

La DGR n. 41-855 del 29.12.2014 ha approvato la vigente "Zonizzazione e Classificazione del Territorio Regionale relativa alla qualità dell'aria" connessa all'applicazione degli artt. 3, 4 e 5 del D.Lgs. 115/2010 "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa". Tale zonizzazione, sulla base degli obiettivi di protezione della salute umana dagli inquinanti NO₂, SO₂, C₆H₆, CO, PM₁₀, PM_{2,5}, Pb, As, Cd, Ni, B(a)P, nonché degli obiettivi a lungo termine per la protezione della salute umana e della vegetazione relativamente all'ozono, suddivide il territorio regionale in Agglomerato di Torino (codice IT0118), Zona denominata Pianura (codice IT0119), Zona denominata Collina (codice IT0120), Zona denominata di Montagna (codice IT0121).




La classificazione colloca il comune di Vignolo in Zona di Pianura, che si caratterizza per la presenza di livelli sopra alla soglia di valutazione superiore per il biossido di azoto (NO₂), le polveri sottili (PM₁₀ e PM_{2,5}) e il benzo(a)pirene (B(a)P). Il benzene e il biossido di zolfo si posizionano tra la soglia di valutazione inferiore e superiore. La concentrazione degli altri inquinanti risulta sotto la soglia di valutazione inferiore attualmente in vigore.

Area (Kmq)	Popolaz. 2009	Ab/Kmq	PM ₁₀ /Kmq	NO _x /Kmq	NH ₃ /Kmq	COV/Kmq	Codice zona 2002	Nome zona 2002	Zona altimetrica	Codice zona 2011
7,94	2.417	304,30	0,95	2,94	1,60	4,36	IT0109	Zona di mantenimento di Cuneo	Montagna interna	IT0119

Estratto dall'Allegato I "Elenco dei comuni dell'agglomerato e delle zone individuate e loro caratteristiche" alla DGR n. 41-855 del 29.12.2014

La qualità dell'aria nel Comune di Vignolo, allo stato di fatto, risulta buona. Come si evince dai dati del "Sistema Regionale di rilevamento della Qualità dell'Aria (SRRQA)", la concentrazione dei principali agenti inquinanti (polveri sottili, biossido di azoto, ozono), misurata in un giorno feriale infrasettimanale (20.06.2019) è infatti nettamente inferiore ai valori limite giornalieri definiti dal D.Lgs. 155/2010 e s.m.i. per quanto attiene il PM₁₀ e l'NO₂ e supera solo in misura minima la soglia fissata per l'ozono:

- livello di polveri sottili (PM₁₀): 10 µg/m³ (valore limite 50 µg/m³ - media giornaliera);
- livello di biossido di azoto (NO₂): 21 µg/m³ (valore limite 200 µg/m³ - massimo valore orario giornaliero);
- livello di ozono (O₃): 86 µg/m³ (valore limite 120 µg/m³ - massimo valore giornaliero della media mobile su 8 ore).







Concentrazione di polveri sottili, biossido di azoto e ozono nella Provincia di Cuneo e a Vignolo

Fonte: Regione Piemonte - Sistema Regionale di rilevamento della Qualità dell'Aria.

Le tre mappe riportate, elaborate per ogni comune piemontese, mostrano lo stato di qualità dell'aria stimato in relazione agli indicatori giornalieri definiti dal D.Lgs. 155/2010 per PM₁₀, NO₂ e O₃. Le informazioni sono ottenute integrando i risultati prodotti dal sistema modellistico di chimica e trasporto utilizzato da ARPA Piemonte e i dati acquisiti dalle stazioni del Sistema Regionale di Rilevamento della Qualità dell'Aria

Le mappe sotto riportate attestano che il livello di ozono rilevato in altri giorni dell'anno, sia prossimi al 20.06.2019, sia a una maggiore distanza temporale, rispetta comunque i valori limite fissati dalla normativa vigente:



L’attuazione del progetto di PEC influirà in termini irrilevanti sullo stato di fatto sopra delineato. Esso non introduce, infatti, nuove previsioni viabilistiche e comporta esclusivamente la sostituzione edilizia di tre volumi esistenti, interessati da un progressivo degrado delle strutture, al fine di realizzare un’abitazione bifamiliare (fabbricato 2 negli estratti cartografici di cui al paragrafo 2.3) e un edificio ad uso autorimessa con soprastante magazzino (fabbricato 1 negli estratti cartografici di cui al paragrafo 2.3).

Il potenziale incremento del carico insediativo residenziale consisterà al massimo in due nuovi nuclei familiari, che occuperanno il fabbricato 2. Ne conseguono incrementi trascurabili:

- delle emissioni di polveri e gas causate dal traffico veicolare indotto sulla viabilità esistente, che continuerà ad essere ad esclusivo servizio delle funzioni residenziali dell’ambito puntuale oggetto di PEC e del suo intorno senza introdurre ulteriori flussi di traffico connessi all’apertura di nuovi fronti edificati e/o a eventuali attività di carattere artigianale-commerciale, turistico-ricettivo o terziario;
- degli inquinanti prodotti dagli impianti tecnologici destinati al servizio di climatizzazione invernale o estiva dei manufatti oggetto di ricostruzione (impianti di riscaldamento, raffrescamento, ventilazione meccanica, ...).

Pur non essendo stimabile in tale fase l'effettiva entità del lieve aumento del carico inquinante connesso al funzionamento dell'impianto termico del previsto fabbricato residenziale, si evidenzia che il ricorso a forme di energia derivanti da fonti rinnovabili (biomassa), in coerenza con la normativa vigente in materia, potrà comportare un rilevante abbattimento delle emissioni di gas climalteranti, rispetto all'utilizzo di fonti fossili. Analogamente, la previsione di ampie superfici permeabili e a verde contribuirà a minimizzare gli impatti sui soggetti che li subiscono, aumentando la capacità di controllo delle emissioni inquinanti e di stoccaggio del carbonio.


In sintesi, si può pertanto supporre che il PEC non produrrà sulla qualità dell'aria effetti tali da comportare particolari mutamenti delle condizioni che hanno consentito di classificare il Comune in Zona di Pianura.



Acqua

Per quanto attiene al reticolo idrografico superficiale, il territorio comunale di Vignolo, come emerge dalle checklist del capitolo precedente, è segnato in corrispondenza del confine sud-orientale dal Fiume Stura e Rio della Maddalena, affluente di sinistra del Fiume Tanaro, che è iscritto negli elenchi previsti dal "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici", approvato con R.D. n. 1775/1933 e tutelato per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004. L'ambito oggetto di PEC non interferisce con la fascia di 150 metri dalle sue sponde, soggetta a vincolo paesaggistico.


Come illustrato dall'immagine sotto riportata, l'Area Idrografica (AI) individuata dal vigente Piano di Tutela delle Acque (PTA 2007) cui afferisce il contesto territoriale di Vignolo è l'AI21 *Stura di Demonte*, che include 22 comuni, per una superficie complessiva di 1.063 kmq, in contesti prevalentemente collinari e montani e con un'altitudine media di 697 m s.l.m.



Piano di Tutela delle Acque - Estratto Tavola 1. *Unità sistemiche di riferimento delle acque superficiali e corpi idrici superficiali soggetti a obiettivi di qualità ambientale.* Fonte: Regione Piemonte

Le macroaree idrogeologiche di riferimento sono:

- la MS08 - *Pianura Cuneese* e la MS09 - *Pianura Cuneese in destra della Stura di Demonte* per quanto riguarda il sistema acquifero superficiale;
- la MP3 - *Pianura Cuneese, Torinese Meridionale, Astigiano occidentale* per quanto concerne il sistema acquifero profondo.



In relazione all'Area Idrografica AI21 è stato stimato un alto livello di compromissione quantitativa della risorsa idrica superficiale a causa dei prelievi ad uso idroelettrico, nei tratti montani, e a scopo irriguo, sull'asta di valle, fino alla confluenza in Tanaro.

Il bacino montano della Stura di Demonte è infatti interessato da numerosi impianti idroelettrici di notevole potenzialità (centrali di Pietraporzio, Sambuco, Vinadio) con importanti opere di presa anche sugli affluenti laterali. Allo sbocco in pianura, da Borgo San Dalmazzo, si dipartono invece molteplici canali irrigui (i canali di Roero, il Ronchimiglia, il Miglia di Vignolo, il canale Morra, il canale Stura, ...), che attingono rilevanti quantità d'acqua, anche sotterranea. Il depauperamento della risorsa esercitato da tali infrastrutture risulta piuttosto significativo, nonostante lungo tutto il tratto di valle vi sia un importante contributo dalla falda alimentante.

La qualità ambientale delle acque risulta migliore rispetto alla connotazione quantitativa: il monitoraggio ambientale del Fiume Stura ha consentito di classificare il corpo idrico in stato "buono", in linea con l'obiettivo che era stato fissato dal PTA per il 2016.

Per quanto concerne il comparto delle acque sotterranee, nella porzione di bacino montano si segnalano temporanee e localizzate situazioni di crisi di approvvigionamento idropotabile riferibili alla fase di esaurimento dei deflussi sorgivi. Nel settore di pianura, non si riscontrano specifiche criticità in ordine al bilancio idrogeologico di tale tipologia di acque.

Sul piano qualitativo, nella porzione di bacino montano le situazioni di criticità potenziale sono riferibili all'insufficiente protezione sanitaria delle fonti di approvvigionamento idropotabile da acque sorgive o alla vulnerabilità degli acquiferi di fondovalle alluvionale. Nel settore di pianura la qualità delle acque è compromessa sia dalla presenza diffusa, nella falda superficiale, di nitrati, prodotti fitosanitari e solventi organoalogenati, sia dalla concentrazione localizzata, nella falda profonda, di prodotti fitosanitari e solventi organoalogenati.

Le valutazioni desunte dal PTA in merito allo stato delle acque superficiali e sotterranee


sono confermate dall'aggiornamento al 2017 del patrimonio informativo relativo alla qualità delle acque in Piemonte, derivante sia da studi storici, sia dalle attività di monitoraggio eseguite periodicamente dalla Regione Piemonte, da Arpa Piemonte e dall'Università. Tali analisi si inseriscono nell'ambito delle attività previste dal Piano di Gestione del Distretto idrografico del Fiume Po per il sessennio 2015-2021, in linea con le disposizioni del quadro normativo europeo e nazionale finalizzato alla gestione efficace e alla tutela delle risorse idriche.

Più nel dettaglio, i database e le mappe di Arpa Piemonte relativi alla classificazione, secondo i criteri tecnici previsti dal D.M. 260/2010, dello stato delle componenti biologiche e dei parametri chimici dei corpi idrici superficiali contengono informazioni relative:


- alla qualità chimica, valutata in base alla presenza di circa 40 sostanze pericolose per le quali sono previsti Standard di Qualità Ambientali (SQA) europei, fissati dalla Direttiva 2008/105/CE e recepiti a livello nazionale dal D.Lgs. 219/2010. La verifica degli SQA è basata sul superamento del valore medio annuo delle concentrazioni di tali sostanze. Lo stato chimico, identificato con indice "buono" o "non buono", esprime il dato peggiore di un triennio in caso di monitoraggio operativo e di un anno in caso di monitoraggio di sorveglianza;
- allo stato ecologico, connotato da una scala di classificazioni che varia da "elevato" a "cattivo", definito da un insieme di indici, inerenti l'idromorfologia, la presenza di componenti biologiche (organismi invertebrati bentonici, fauna ittica, alghe unicellulari e altre specie vegetali, ...) e il superamento dei valori soglia per specifici inquinanti.

Per il Fiume Stura di Demonte i suddetti database mettono in luce quanto segue:

- lo stato ecologico risultava "buono" nel triennio 2012-2014 e non sono stati effettuati successivamente né la misurazione dei parametri utili a monitorarlo, né il calcolo degli indici di qualità finalizzati all'attribuzione della classe di stato;
- lo stato chimico, monitorato nel 2017, è stato valutato quale "buono";
- lo stato complessivo, costituito dalla classificazione peggiore tra lo stato ecologico e lo stato chimico, è aggiornato al triennio 2012-2014, quando era stato definito "buono".



Stato ecologico del Fiume Stura di Demonte (non rilevato nel 2017)



Stato chimico del Fiume Stura di Demonte (aggiornato al 2017)




http://webgis.arpa.piemonte.it/monitoraggio_qualita_acque_mapseries/monitoraggio_qualita_acque_webapp/

Per quanto attiene alle acque sotterranee i database consultati contengono i dati analitici derivanti dalle campagne di monitoraggio effettuate due volte all'anno (marzo-aprile e settembre-ottobre) mediante:

- circa 600 stazioni atte a rilevare gli indicatori chimici, che vengono poi confrontati con gli Standard di Qualità Ambientale (SQA) identificati a livello comunitario e con i Valori Soglia (VS) individuati a livello nazionale al fine di definire lo stato chimico puntuale (per stazione, aggiornato generalmente ogni anno) e areale (per corpo idrico sotterraneo - *Ground Water Body* - *GWB*, aggiornato ogni triennio) come "buono" oppure "scarso";
- 118 piezometri che restituiscono i livelli di falda, dalla cui escursione è possibile valutare lo stato quantitativo "buono" o "scarso".

Le acque sotterranee che interessano il territorio di Vignolo presentano al 2017:

- uno stato chimico della falda superficiale e profonda "buono", in quanto lo SQA o il VS risultano superati in uno o più punti, che tuttavia non rappresentano il 20% dell'area totale o del volume del corpo idrico;
- uno stato quantitativo "buono", derivante da valori dell'andamento del livello piezometrico non critici, ossia non al di sotto del 15-30% della naturale oscillazione stagionale;
- uno stato ambientale, costituito dall'insieme dello stato chimico e di quello quantitativo, "buono".



Cartogrammi relativi allo stato chimico e allo stato quantitativo della falda superficiale e profonda

http://webgis.arpa.piemonte.it/monitoraggio_qualita_acque_mapseries/monitoraggio_qualita_acque_webapp/

Per le acque sotterranee, costituite dagli acquiferi del sistema di pianura, suddivisi in superficiali e profondi, dagli acquiferi dei principali fondovalle alpini e appenninici, nonché dagli acquiferi dei sistemi montani e collinari, le Direttive 2000/60/CE e 2006/118/CE definiscono l'obiettivo di qualità ambientale che ogni corpo idrico sotterraneo (*Ground Water Body*, *GWB*) deve raggiungere, vale a dire il conseguimento o il mantenimento del "buono" stato ambientale delle acque, che doveva essere perseguito entro il 2015, previa possibilità di motivate deroghe che possono far differire l'obiettivo fino al 2027.

Restringendo il campo di attenzione all'area oggetto di PEC, come si evince dalla checklist "Criticità e sensibilità ambientali" (paragrafo 3.2), non si rilevano interferenze né con i punti di captazione delle acque e le relative fasce di rispetto, né con le aree di ricarica delle falde destinate al consumo umano individuate dal Piano di Tutela delle Acque e dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale. L'area oggetto di trasformazione è, inoltre, già coperta dalle reti di servizio dell'acquedotto e della fognatura.

Premesso quanto sopra, si ritiene che gli impatti generati dal PEC sulla componente acqua possano derivare da tre principali fattori di pressione:

- incremento del consumo della risorsa per uso idropotabile;
- incremento degli scarichi inquinanti (acque reflue domestiche);
- incremento delle acque di ruscellamento (acque meteoriche di dilavamento, di lavaggio delle strade, ...) connesso all'aumento delle superfici impermeabilizzate.

Nello specifico, per quanto attiene ai primi due punti, il progetto prevede di recuperare parte della volumetria a scopi residenziali, mentre la restante sarà destinata a garage e spazi di deposito: ne consegue che il consumo idrico e gli scarichi inquinanti non si discosteranno in maniera significativa da quelli attuali della località Pavia di Mezzo.

Pur non essendo nota l'effettiva entità degli approvvigionamenti e dei reflui, si evidenzia che il PEC interviene in un ambito edificato esistente del comune. Le reti idraulica e fognaria risultano nel complesso adeguate ad alimentare e sostenere i carichi derivanti dall'edificio bifamiliare previsto e saranno interessate solo da singoli allacciamenti puntuali, previo contatto con gli enti gestori. Il rifornimento idrico e la gestione delle acque reflue avverrà, inoltre, conformemente alla normativa vigente in materia.

Per quanto attiene all'aumento dei quantitativi di acque di ruscellamento di cui gestire il riutilizzo, si segnala che esso sarà compensato da alcune scelte progettuali volte a perseguire l'invarianza idraulica, quali il contenimento delle aree impermeabilizzate, la realizzazione di spazi a verde e la dotazione del fabbricato residenziale di impianti idrosanitari a risparmio idrico.

La realizzazione della previsione del PEC inciderà in misura del tutto trascurabile sullo stato quali-quantitativo delle risorse idriche presenti sul territorio. Dato il suo carattere essenzialmente residenziale, l'intervento non aggraverà infatti le caratteristiche chimiche delle acque, né determinerà problemi di deficit idrico.

Suolo

Il confronto con tale componente è stato sviluppato secondo due distinti livelli di analisi, finalizzati a verificare sia le ricadute generate dall'attuazione del PEC sul consumo e sull'impermeabilizzazione del suolo, sia l'incidenza del nuovo intervento sulle diverse classi di capacità d'uso.

1. Consumo e impermeabilizzazione del suolo

Come illustrato al paragrafo 2.3 "Descrizione sintetica del PEC", il presente strumento urbanistico non introduce ambiti di nuova espansione, ma limita il suo campo d'azione alla sostituzione edilizia di tre corpi di fabbrica localizzati in un'area residenziale a

capacità insediativa esaurita (area R2.4). Tali fabbricati non presentano, allo stato di fatto, condizioni igieniche, funzionali, statiche e dimensionali tali da consentire un loro adeguato recupero.

Il PEC, conformemente a quanto stabilito dall'art. 17 delle NTA del PRGC vigente, prevede quindi la realizzazione di un fabbricato bifamigliare e di un'autorimessa con soprastante magazzino, ricorrendo unicamente alla traslazione e all'accorpamento dei volumi demoliti, senza incrementare la cubatura e la superficie coperta preesistenti.

Ciò premesso, si evidenzia che l'attuazione dell'intervento in esame determinerà esclusivamente l'impermeabilizzazione del sedime occupato dalle nuove costruzioni e dalla rampa per l'accesso all'autorimessa interrata dell'edificio bifamigliare.

Le aree esterne pavimentate saranno contenute al minimo e realizzate facendo ricorso a sistemi drenanti, che consentano di ottenere un buon livello di permeabilità del suolo; larga parte della superficie del lotto di intervento sarà poi destinata alla formazione di spazi inerbiti, dotati di idoneo equipaggiamento vegetale, finalizzati a svolgere funzioni mitigative e a favorire un migliore inserimento ambientale e paesaggistico del nuovo intervento.


I nuovi fabbricati, inoltre, considerata la loro localizzazione in un ambito residenziale a capacità insediativa esaurita, potranno avvalersi delle infrastrutture di servizio presenti; anche l'accessibilità sarà garantita sfruttando la viabilità esistente (SP 304 e Via Nittardi) ed evitando quindi un ulteriore consumo di suolo con l'occupazione di nuove superfici libere.

Infine, la localizzazione prescelta, connotata da una giacitura semi-pianeggiante, non renderà necessari movimenti di terra, tali da modificare l'assetto morfologico e geostrutturale dei luoghi; saranno ammesse esclusivamente opere di limitata entità, se necessarie a migliorare la continuità del piano di campagna e ad attenuare minime discontinuità.

Ciò premesso, si evidenzia, che l'impermeabilizzazione prodotta dalla realizzazione dei nuovi fabbricati, pur non ricalcando esattamente la stessa impronta planimetrica di quelli demoliti, non incrementerà l'attuale livello di compromissione del suolo, come richiesto anche dal sopra citato art. 17 delle NTA. Al contrario, il sedime del fabbricato A sarà completamente impermeabilizzato e riportato a condizioni di naturalità.

Alle luce delle considerazioni sopra richiamate, si ritiene che l'attuazione del PEC non comporterà incremento del consumo di suolo in atto sul territorio comunale e inciderà in misura del tutto trascurabile sull'integrità di tale risorsa.

Tale affermazione risulta pienamente coerente con le analisi condotte dal Piano Territoriale regionale (art. 31 delle NTA). Il dato geografico estrapolato dal sistema informativo regionale per il monitoraggio del consumo di suolo (comma 7, art. 31 del PTR) include, infatti, l'area oggetto di intervento tra i suoli già compromessi da usi urbano-residenziali al 2013 e individua quali aree generatrici di nuovo consumo esclusivamente quelle esterne al perimetro degli ambiti già edificati.



Più in generale, si osserva che l'approccio dello strumento urbanistico esecutivo in esame, incentrato sui temi del recupero, della rifunzionalizzazione e della valorizzazione del patrimonio immobiliare esistente, appare strategico per disincentivare l'occupazione di superfici libere e quindi del tutto coerente con i più recenti orientamenti in materia di contenimento del consumo di suolo.

Il disegno pianificatorio proposto, infatti, ottempera ai disposti normativi del Piano Territoriale regionale, che riconosce la valenza strategica della risorsa suolo, in quanto bene non riproducibile, e individua quale criterio prioritario per contrastarne il consumo, nonché i concomitanti processi di perdita di biodiversità e di servizi ecosistemici, la promozione delle attività di risanamento, rigenerazione e riuso degli edifici esistenti e delle aree urbanizzate.


Nello specifico l'art. 31 "Contenimento del consumo di suolo" delle NdA precisa, al comma 6, che la pianificazione locale deve definire politiche di trasformazione volte sia a "garantire un uso parsimonioso del territorio favorendo lo sviluppo interno agli insediamenti, attribuendo priorità assoluta per le aree urbanizzate dismesse e da recuperare, contrastando il fenomeno della dispersione insediativa" (lettera a), sia a "limitare il consumo di suolo agendo sull'insediato esistente (trasformazione e riqualificazione), tutelando il patrimonio storico e naturale e le vocazioni agricole ed ambientali del territorio [...]" (lettera b).

Le direttive del comma 9, nel definire opportuni criteri di localizzazione dei nuovi interventi edilizi, stabiliscono, inoltre, che "i nuovi impegni di suolo a fini insediativi e infrastrutturali possono prevedersi solo quando sia dimostrata l'inesistenza di alternative di riuso e di riorganizzazione degli insediamenti e delle infrastrutture esistenti. In particolare è da dimostrarsi l'effettiva domanda previa valutazione del patrimonio edilizio esistente e non utilizzato, di quello sotto-utilizzato e di quello da recuperare." (lettera a).

In conclusione, a titolo puramente conoscitivo, si segnala che nel Comune di Vignolo il consumo di suolo complessivo (consumo di suolo da superficie urbanizzata sommato al consumo di suolo da superficie infrastrutturata e al consumo di suolo reversibile) ammonta a 135 ettari, corrispondenti a circa il 17% della superficie territoriale del comune. Tale dato, che risulta nettamente superiore rispetto al valore medio della Provincia di Cuneo (5,4%) e a quello regionale (7,2%)¹, discende sia dalla ridotta dimensione del comune, sia dalla sua localizzazione nell'area di influenza del capoluogo di provincia che gli ha progressivamente conferito una funzione residenziale vicaria.

2. Capacità d'uso del suolo

La *Carta della capacità d'uso del suolo* prodotta dalla Regione Piemonte (versione in scala 1:250.000) colloca l'area R2.4 in VI classe.



Capacità d'uso del suolo - Fonte: *Carta della capacità d'uso del suolo*, Regione Piemonte - Scala 1:250.000

Prescindendo dalla considerazione che larga parte di tale area risulta edificata già allo stato di fatto, si evidenzia che i suoli in VI classe di capacità d'uso sono "suoli con limitazioni severe, generalmente non adatti alla coltivazione"; suoli che, per le loro caratteristiche (fertilità, profondità, pendenza, pietrosità superficiale, disponibilità di

¹ I valori riportati, aggiornati al 2013, sono desunti dal rapporto *Il monitoraggio del consumo di suolo in Piemonte - edizione 2015*, redatto dalla Regione Piemonte e approvato con DGR n. 34-1915 del 27.07.2015.

ossigeno, inondabilità, ...), possono essere più efficacemente utilizzati per il pascolo in alpeggio o per la forestazione.

L’attuazione del PEC non comporterà, quindi, la compromissione di terreni di pregio agronomico e risulterà coerente con le indicazioni normative dei principali strumenti di pianificazione di area vasta della Regione Piemonte e, in particolare, con l’articolo 26 del Piano Territoriale regionale.



Tale articolo, infatti, riconosce quali “terreni vocati allo sviluppo dell’agricoltura” in prima istanza, quelli appartenenti alla I e alla II classe di capacità d’uso del suolo (comma 1) e, in seconda istanza, quelli ricadenti in III classe, qualora i territori in I siano assenti o inferiori al 10% della superficie territoriale del comune (comma 2). Con esclusivo riferimento a tali tipologie di suoli, il PTR chiede che la pianificazione locale e sovralocale provveda a limitare le trasformazioni d’uso che comportano impermeabilizzazione, erosione e perdita di fertilità, nonché a garantire la permanenza e il potenziamento delle attività agricole in atto e a valorizzare i caratteri dell’ambiente e del paesaggio rurale (comma 3).





Rifiuti

Le più recenti banche dati sui rifiuti urbani della Regione Piemonte hanno rilevato nel Comune di Vignolo:

- una produzione pro-capite di rifiuti pari a 365 Kg/abitante nel 2016 e a 354,7 Kg/abitante nel 2017;
- una raccolta differenziata pari al 75,7% nel 2016 e al 77,3% nel 2017. Questi ultimi valori risultano superiori a quello minimo previsto dall’art. 205 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., dove si stabilisce che, al 31 dicembre 2012, avrebbe dovuto essere assicurata in ogni Ambito Territoriale Ottimale una percentuale di raccolta differenziata pari ad almeno il 65%; tale percentuale, secondo quanto previsto dall’articolo 13 della L.R. 24/2002, avrebbe dovuto essere raggiunta presso ciascun comune.





Dati relativi alla raccolta e produzione di rifiuti a Vignolo nel 2016. Fonte: Sistema Piemonte Ambiente - Gestione rifiuti (RU: Rifiuti Urbani indifferenziati, RD: Raccolta Differenziata, RT: Rifiuti Totali, RAEE: Rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche)

L'entità della porzione indifferenziata dei rifiuti urbani pro-capite, pari a 89 kg/abitante nel 2016 e a 80,5 kg/abitante nel 2017, rientra nei limiti fissati dalla L.R. 1/2018 "Norme in materia di gestione dei rifiuti e servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e modifiche alle leggi regionali 26 aprile 2000, n. 44 e 24 maggio 2012, n. 7", che persegue l'obiettivo di produrre nel territorio regionale quantitativi annui di rifiuti urbani indifferenziati non superiori a 190 kg/abitante entro l'anno 2018 e a 159 kg/abitante entro l'anno 2020.

La raccolta e la gestione dei rifiuti solidi urbani nel Comune di Vignolo è gestita dal Consorzio Ecologico Cuneese (CEC – Ex Azienda cuneese smaltimento rifiuti).



Carta dei Comuni afferenti al servizio di raccolta, gestione e smaltimento rifiuti operato dal Consorzio CEC. Fonte: www.cec-cuneo.it

Il Consorzio CEC effettua la raccolta differenziata nella modalità porta a porta: sulla base delle indicazioni fornite a ciascun utente del servizio, i bidoni e/o i sacchi contenenti i rifiuti devono essere esposti in corrispondenza del proprio numero civico, su suolo pubblico e carrabile, dalle 21 della sera antecedente il giorno di raccolta, stabilito da

apposito calendario, entro le 6 del giorno stesso e ritirati dopo lo svuotamento da parte delle ditte autorizzate.

Il servizio di raccolta di pannolini e pannoloni viene attivato previa richiesta scritta dell'assegnazione temporanea della chiave destinata all'apertura del contenitore stradale dedicato, mentre il ritiro dei rifiuti ingombranti e di quelli di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) avviene su prenotazione.

Gli sfalci e le potature di orti e giardini possono essere conferiti in appositi contenitori collocati lungo le strade, il cui svuotamento è previsto con cadenza settimanale da maggio a ottobre e con cadenza quindicinale da novembre ad aprile, previa prenotazione telefonica. E' possibile altresì la prenotazione telefonica del ritiro domiciliare.

L'area ecologica più prossima a Vignolo è situata nel Comune di Borgo San Dalmazzo, in via Ambovo 63/A.



Localizzazione del centro di raccolta di Borgo San Dalmazzo (<https://serviziambientali.idealservice.it/it/comuni/vignolo/>)

Pur non essendo possibile quantificare in maniera precisa l'entità della produzione di rifiuti complessivamente determinata dall'attuazione del PEC, si ritiene che, poiché l'aumento della capacità insediativa sarà minimo, corrispondente al massimo a due nuovi nuclei familiari, non si genereranno ripercussioni su tale componente.

Le sostituzioni delle volumetrie esistenti proposte non produrranno la formazione di nuove centralità rispetto a quelle già presenti nel comune, pertanto il loro peso anche in termini di smaltimento dei rifiuti verrà ripartito sul territorio, senza determinare alcun aggravio né altre possibili criticità del sistema di raccolta e gestione attualmente operante a livello comunale.

Non sarà pertanto necessario prevedere ulteriori punti di conferimento dei rifiuti oltre a quelli già presenti a servizio dell'area R2.4.

Rumore

Il Comune di Vignolo è dotato del Piano di classificazione acustica, redatto ai sensi della Legge 447/1995 e della L.R. 52/2000 ed approvato con DCC n. 5 del 04.03.2004.

Il Piano di Classificazione Acustica colloca l'area oggetto di PEC in classe II (aree ad uso prevalentemente residenziale) e il suo immediato intorno in classe I (aree particolarmente protette).



Estratto del PCA – Area R2.4

L'attuazione del PEC risulterà compatibile rispetto alla zonizzazione acustica vigente, in quanto non comporterà la variazione di classe acustica dell'area, né l'insorgenza di accostamenti critici che impongano la necessità di individuare fasce cuscinetto opportunamente dimensionate.

L'intervento oggetto di strumento urbanistico esecutivo non comporterà sensibili aumenti delle soglie di inquinamento acustico, in quanto:

- il fabbricato bifamiliare e l'autorimessa con sovrastante locale di deposito sorgeranno in prossimità di altri edifici aventi analoghe destinazioni d'uso e in un contesto mediamente antropizzato, dove non sono presenti fonti di emissione sonore critiche che possano rivelarsi impattanti rispetto al tessuto edificato residenziale;
- trattandosi di recupero e di sostituzione di tre volumetrie esistenti, non produrrà aumenti importanti del flusso di traffico veicolare attuale e dei livelli di rumorosità a esso correlati;
- il progetto dei due fabbricati oggetto di ricostruzione prevederà, in particolare per l'abitazione bifamiliare, specifici accorgimenti tecnici finalizzati a minimizzare gli eventuali impatti sonori e a garantire il massimo comfort acustico (ad esempio mediante la sovrapposizione e stratificazione dei differenti componenti dell'involucro edilizio).

Natura e biodiversità

Il presente PEC interessa una limitata porzione dell'area residenziale a capacità insediativa esaurita R2.4, ovvero di un'area dove l'originario carattere di naturalità dei luoghi è stato compromesso dall'attività antropica pregressa e che, pertanto, risulta irrilevante ai fini della stabilità del sistema ecologico comunale.

Più nel dettaglio, l'attuazione dell'intervento in oggetto prevede la demolizione e la successiva ricostruzione mediante accorpamento di tre volumi edificati che configurano, già allo stato di fatto, elementi di discontinuità ambientale, ossia barriere ai flussi di energia e materia da cui dipende la biopermeabilità del mosaico paesaggistico locale.

La disfunzionalità ecologica dell'ambito R2.4 è inoltre accentuata dal sistema insediativo e infrastrutturale che caratterizza il territorio limitrofo e che rappresenta un fattore di criticità ambientale non trascurabile in termini di inquinamento atmosferico, acustico e luminoso, oltre che un elemento di disturbo per la fauna locale, soprattutto per le specie terrestri. L'ambito è stato infatti parzialmente assorbito dal tessuto urbanizzato, a carattere discontinuo e diffuso, che muovendo dal nucleo compatto del capoluogo ha occupato la fascia ecotonale di transizione pedecollinare, compromettendone la funzione di cerniera ambientale. Qui, la reiterazione di lottizzazioni prevalentemente residenziali e la progressiva saldatura dei nuclei di matrice storica, riconducibili in larga misura agli ultimi decenni, hanno determinato la formazione di un ingente sistema di barriere antropiche che ostacola i flussi di energia e materia tra gli ecosistemi dei rilievi submontani, più stabili e resistenti, e quelli più fragili della piana alluvionale.

Alla scala puntuale, gli unici elementi di potenziale valore naturalistico sono costituiti dalle cenosi arboree che lambiscono i margini del tessuto edificato e che, in alcuni casi, si espandono anche nelle sue maglie libere senza però poter svolgere un ruolo significativo sul piano della connessione ecologica.

A conferma di quanto argomentato, si evidenzia che il modello *Biomod* (Arpa Piemonte), che classifica il territorio regionale in relazione al suo grado di idoneità a costituire habitat per singole specie di mammiferi, indica per l'area in oggetto una situazione di biodiversità potenziale scarsa. Ciò significa che la fauna locale è di modesto interesse naturalistico, sia per la qualità intrinseca dei popolamenti, costituiti prevalentemente da specie generaliste, sia per la bassa diversificazione specifica.



Biomod - biodisponibilità potenziale dei mammiferi

Molto scarsa
 Scarsa
 Media
 Medio alta
 Alta


Fragm - Connettività ecologica

Alta
 Medio alta
 Media
 Scarsa
 Molto scarsa
 Assente


Estratto cartografico dei modelli *Biomod* e *Fragm* sull'area del Comune di Vignolo - Fonte: Arpa Piemonte, Sistema Informativo Geografico on Line (Geoportale)

Le immagini evidenziano lo scarso valore ecologico dell'ambito R2.4 che, sotto il profilo faunistico, risulta poco idoneo a costituire habitat per singole specie di mammiferi e pressoché impermeabile ai loro spostamenti

Biodiversità Potenziale dei mammiferi (BIOMOD)



Connettività Ecologica (FRAGM)



Indicizzazione dei valori desunti dai modelli *Biomod* e *Fragm* per ambiti di paesaggio nella VAS del Piano Paesaggistico regionale - Fonte: *Piano di Monitoraggio* della VAS del PPR. Il comune di Vignolo è incluso nell'ambito di paesaggio 58 "Pianura e Colli Cuneesi"

Analogamente il modello *Fragm* (Arpa Piemonte), che articola il contesto piemontese in aree a diverso grado di connettività ecologica, individua per l'area oggetto di PEC una ridotta capacità di connessione e una scarsa permeabilità agli spostamenti delle specie animali, soprattutto di quelle terrestri.

Premesso quanto sopra, si ritiene che l'area oggetto di PEC, nonostante la sua collocazione entro la fascia ecotonale pedecollinare, non configuri un brano di territorio potenzialmente recuperabile ai fini della connettività ecologica, né a livello regionale, né a scala locale. Tale valutazione è confermata anche dal confronto con la Tavola P5 *Rete di connessione paesaggistica* del PPR (si veda l'estratto cartografico riportato al paragrafo 3.2), che evidenzia l'assenza di interferenze dirette o indirette con le componenti portanti della rete ecologica regionale.

Sia l'ambito R2.4, sia il suo intorno significativo sono infatti classificati tra le "aree di riqualificazione ambientale", vale a dire in aree dove le tipologie di uso del suolo in atto presentano scarsi valori di naturalità e di rilevanza per la conservazione della biodiversità. Più nel dettaglio, entrambi gli ambiti ricadono nella categoria dei "contesti periurbani di rilevanza regionale", che include porzioni di territorio dotate di un livello di connettività critico, dove non sono presenti elementi strutturali della rete e dove, solo in contesti circoscritti, potrebbero essere ipotizzati interventi di ripristino e di rigenerazione ambientale a valore compensativo.

Le considerazioni sopra sviluppate sono state ulteriormente avallate dal confronto con la *Carta dei caratteri territoriali e paesistici* del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Cuneo, allegata in calce al capitolo 3.

Infine si sottolinea che, come confermato anche dalla lettura delle checklist del capitolo precedente, l'attuazione del PEC non determinerà ricadute dirette o indirette:

- su aree soggette a specifici istituti di tutela ambientale²;
- sulla rete idrografica naturale (Fiume Stura e Rio della Maddalena);
- su cenosi forestali (come definite dalla vigente normativa di settore);
- su elementi di naturalità residua (formazioni lineari di campo quali siepi e filari, macchie relitte di vegetazione arborea o arbustiva, ...) che, pur non essendo oggetto di salvaguardia istituzionale, possono rivestire una non trascurabile importanza nel sistema della connettività di scala locale.

In sintesi, considerato il grado di antropizzazione del contesto di intervento, nonché il carattere puntuale e circoscritto dell'opera in esame, si può ritenere che gli impatti prodotti dall'attuazione del PEC in area R2.4 sulla componente natura e biodiversità saranno del tutto trascurabili e che le trasformazioni indotte non risulteranno in contrasto con le finalità di conservazione e tutela della biodiversità.

Energia

L'attuazione del PEC, considerato l'aumento del carico insediativo estremamente ridotto (due nuclei familiari), determinerà variazioni trascurabili nell'utilizzo delle fonti energetiche disponibili e, di conseguenza, impatti irrilevanti sulla componente energia.

Il recepimento della vigente normativa di settore (D.Lgs. 192/2005 "Attuazione della Direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia" e s.m.i. e successivi provvedimenti attuativi³ dell'abrogata L.R. 13/2007 "Disposizioni in materia di rendimento energetico nell'edilizia"), pur costituendo adempimento obbligatorio, consentirà di promuovere una maggiore efficienza energetica, favorendo il contenimento dei consumi e incentivando il ricorso a fonti rinnovabili, intese quanto meno come forme di produzione integrativa.

Più nel dettaglio il progetto di PEC prevede per i due edifici, caratterizzati da strutture portanti in cemento armato e orditura delle coperture in legno:

- la costruzione di involucri edilizi di qualità sia dal punto di vista della coibentazione termica (per ridurre al minimo le dispersioni di calore), sia dal punto di vista dell'isolamento acustico (sovrapposizione e stratificazione dei diversi componenti);
- il ricorso a forme di energia derivanti da fonti rinnovabili (caldaia a pellet, fotovoltaico), che concorreranno, nello specifico per l'abitazione bifamiliare (fabbricato 2), a un abbattimento sia dei consumi energetici, sia delle emissioni di gas climalteranti, rispetto all'utilizzo di fonti fossili;
- il ricorso a sistemi di illuminazione a basso consumo e alta efficienza (LED).

Tali scelte sono coerenti con i disposti dell'art. 123 "Impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili a servizio degli edifici" del Regolamento Edilizio, approvato con DCC n. 25 del 26.06.2018 e modificato con DCC n. 51 del 28.12.2018, dove, per interventi edilizi assimilabili a quelli del presente PEC, si prescrive che: *"ai fini del rilascio del*

² Si ribadisce, a tal riguardo, che il territorio di Vignolo è interessato dall'Area contigua Gesso e Stura, che costituisce un nodo principale della rete ecologica regionale. Non si rileva invece la presenza di siti appartenenti alla Rete Natura 2000 (SIC, ZPS e ZSC).

³ DGR n. 45-11967 del 04.08.2009, in materia di impianti solari termici, impianti da fonti rinnovabili e serre solari, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere g) e p) della L.R. 13/2007 e DGR n. 43-11965 del 04.08.2009, in materia di rendimento energetico nell'edilizia, ai sensi dell'art. 21, comma 1, lettere a), b) e q) della medesima legge regionale.

permesso di costruire, deve essere prevista, per gli edifici di nuova costruzione, l'installazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, in modo tale da garantire una produzione energetica non inferiore a 1 KW per ciascuna unità abitativa, compatibilmente con la realizzabilità tecnica dell'intervento. [...]".

Paesaggio e territorio

L'area R2.4, cui appartengono i due mappali oggetto del presente PEC, si inserisce al margine del tessuto edificato a carattere discontinuo che, dal concentrico di Vignolo, si è esteso a occupare la fascia di transizione tra i primi rilievi submontani e la piana alluvionale, fino a divenire elemento dominante della matrice paesaggistica locale.

La diffusione di tale sistema insediativo, prodotto dalla reiterazione seriale di lottizzazioni a prevalente destinazione residenziale, indifferenti alle peculiarità dei luoghi e prive di un impianto pianificatorio organico, ha progressivamente compromesso il ruolo di cerniera visiva dell'ambito pedemontano.

In termini prettamente paesaggistici l'area oggetto di PEC si inserisce, quindi, in un contesto territoriale poco integro e di scarso pregio, dove il modello insediativo dominante ha obliterato la stratificazione storica del paesaggio, generando luoghi ibridi, dotati di scarsa definizione formale e connotati da un'immagine eterogenea e, a tratti, dissonante. Solo sporadicamente affiorano tracce di un'architettura ancora improntata ai caratteri della tradizione, mentre la qualità morfologica e i caratteri tipologico-compositivi degli interventi riconducibili all'ultimo cinquantennio non consentono di individuare un efficace ed esplicito modello progettuale.







Tessuto insediativo al contesto dell'ambito R2.4. Le immagini evidenziano l'elevata disomogeneità degli edifici in termini di scala, forma e texture e quindi l'assenza di un modello archetipo cui riferire la progettazione dei nuovi interventi. Non si rileva, altresì, la presenza di elementi di pregio o di segni connotativi rari, tali da costituire fattori di identità del paesaggio e da richiedere specifiche attenzioni progettuali

I caratteri sopra richiamati conferiscono all'ambito in esame un'elevata capacità di assorbire i cambiamenti, senza che ciò determini una sostanziale alterazione dell'attuale immagine dei luoghi e delle relazioni di intervisibilità su scala locale e sovralocale. Pertanto, la trasformazione determinata dall'attuazione del PEC può essere ritenuta compatibile con il grado di sensibilità del contesto interessato.

Ciò premesso, si evidenzia che uno degli intenti fondamentali del progetto è stato quello di assicurare un'integrazione garbata nel paesaggio locale. In particolare si è ritenuto che la qualità morfologica e architettonica del nuovo intervento dovesse essere perseguita adottando soluzioni improntate a principi di semplicità, essenzialità e linearità delle forme e dei volumi. Anche il ricorso a colori e materiali che non contrastino con l'ambiente circostante, oltre all'utilizzo del verde quale elemento di arredo e di connessione visiva, rispondono a tale intento.

Infine, come confermato dalla lettura delle checklist riportate al paragrafo 3.2, si rileva l'assenza di interferenze dell'ambito di PEC sia con i beni paesaggistici presenti sul territorio comunale (aree tutelate per legge ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 e dichiarazione di notevole interesse pubblico riconosciuta ai sensi degli artt. 136 e 157), sia con elementi di pregio o di riconosciuto valore identitario, tali da richiedere specifiche attenzioni.

Alla luce delle considerazioni sopra sviluppate, si ritiene che l'attuazione dello strumento urbanistico esecutivo in esame non inciderà in termini rilevanti sulla qualità complessiva e sull'organizzazione scenico-percettiva del paesaggio locale. Essa, considerato anche il carattere puntuale e circoscritto dell'intervento, non incrementerà il grado di

frammentazione paesaggistica, non aprirà nuovi fronti di urbanizzazione e non comprometterà ulteriormente la stratificazione storica del tessuto edificato.

Tale giudizio è stato confermato anche da una serie di sopralluoghi, che hanno consentito di stimare i potenziali impatti prodotti dal nuovo intervento sulla qualità scenica dei luoghi, assumendo come riferimento diversi livelli percettivi, corrispondenti a differenti piani di osservazione: la piccola distanza (primo piano), la media distanza (secondo piano) e la grande distanza (piano di sfondo)⁴.

Alla grande distanza, vale a dire a una profondità visiva tale per cui si distinguono essenzialmente i profili e le sagome delle grandi masse, il nuovo intervento si mimetizzerà nel contesto dell'edificato di margine e apparirà poco o per nulla visibile. La sua realizzazione, quindi, non condiziona la percezione dell'area vasta, che presenta i tratti peculiari delle aree di transizione tra i rilievi alpini e il paesaggio dell'alta pianura cuneese.

Alla media distanza, assumendo quale canale di osservazione alcuni tratti viari a valle dell'area R2.4 (Via Pavia, Via Sandro Pertini e SP 304), la trasformazione ipotizzata sarà ampiamente schermata dalla sagoma degli edifici esistenti e quindi assorbita nello *skyline* dell'edificato di margine. Spostando il punto di osservazione a monte (Via San Maurizio, Via Pratogaudino, Via della Villa) il nuovo intervento sarà invece obliterato dalle macchie di vegetazione arborea che punteggiano le aree di versante o dalla vegetazione ornamentale dei giardini. I nuovi volumi risulteranno distinguibili solo da pochi punti, corrispondenti a visuali radenti e dirette. Anche in questo caso la trasformazione ipotizzata non modificherà in termini rilevanti la percezione del paesaggio locale. Premesso che l'osservazione alla media distanza consente esclusivamente una visione di insieme, che non permette di riconoscere e distinguere con precisione elementi di dettaglio dei singoli manufatti, si ritiene, che le scelte progettuali effettuate consentiranno di evitare l'introduzione di elementi di detrazione o di disturbo visivo, tali da alterare i rapporti di intervisibilità con il contesto.

L'intervento sarà chiaramente percepibile solo alla piccola distanza, vale a dire da un piano di osservazione molto ravvicinato che consente di distinguere con precisione singoli elementi rispetto allo sfondo.

Per ulteriori argomentazioni in merito alla componente paesaggio, si richiama il capitolo 5 del presente documento, dove è stata verificata la compatibilità della Variante con i disposti del Piano Paesaggistico regionale.

Salute umana

L'attuazione del PEC non comporterà l'insediamento sul territorio comunale di attività potenzialmente nocive per la salute degli abitanti, né introdurrà fattori di rischio connessi a forme di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, luminoso, elettromagnetico, visivo e paesaggistico. La realizzazione dell'intervento in esame, in altre parole, come

⁴ Il metodo di analisi e valutazione del paesaggio scenico adottato fa riferimento alle indicazioni suggerite dalla pubblicazione "*Linee guida per l'analisi, la tutela e la valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi del paesaggio*" (MiBACT, Regione Piemonte, Politecnico e Università di Torino - 2014). Analogamente le definizioni di grande, media e piccola distanza sono state mutuare da quelle relative ai piani visivi (primo piano, piano intermedio, secondo piano e piano di sfondo) definiti nel "Glossario illustrato delle componenti sceniche e percettive" (paragrafo 3.3) del suddetto documento.

confermato dalle valutazioni sviluppate ai punti precedenti, determinerà ricadute compatibili con la capacità di carico del sistema ambientale e paesaggistico comunale.

Anche le condizioni del contesto non costituiranno un fattore di rischio a carico del nuovo intervento. Come evidenziato nelle check list del capitolo precedente, non si registrano, infatti, interferenze con potenziali fonti di impatto sulla salute dei futuri residenti (aree connotate da problematiche di contaminazione, attività produttive a rilevante rischio industriale o comunque interessate dalla presenza/lavorazione di sostanze pericolose, centrali per la produzione di energia, elettrodotti o impianti di teleradiocomunicazione, ...).

Ciò premesso, si può ritenere che il PEC in area R2.4 non determinerà impatti negativi sulla componente salute umana, in quanto non incrementerà il livello di esposizione della popolazione a diverse forme di inquinamento.

Più in generale, se si considera che il concetto di salute umana indica *"uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale"* (OMS, 1948 - *Carta di Ottawa per la promozione della salute*), che non può essere semplicemente identificato con l'assenza di patologie o infermità, si ritiene che l'attuazione dello strumento urbanistico esecutivo in esame potrà produrre ricadute positive sul piano sociale.

L'intervento in oggetto, infatti, potrà contribuire a dare risposta alla domanda residenziale locale, senza incrementare i processi di dispersione insediativa in atto e senza compromettere ulteriormente la qualità ambientale e paesaggistica del territorio comunale. Esso, promuovendo la sostituzione edilizia di tre volumi attualmente non consoni alla residenza, rientra, a tutti gli effetti, in una politica di ottimizzazione del patrimonio immobiliare esistente. Una politica che, oltre a essere caldeggiata dall'attuale dibattito disciplinare, appare essenziale e promettente in territori a marcata vocazione residenziale, quali Vignolo, dove la prossimità diretta con la città di Cuneo ha consolidato, negli anni, la funzione abitativa.

4.3. Misure di mitigazione e compensazione

L'attuazione del PEC in oggetto, come evidenziato dalle analisi svolte ai paragrafi precedenti, determina impatti e criticità di scarsa entità sia sul piano ambientale, sia su quello paesaggistico. Essa non altera la stabilità e la capacità di portata ecologica del territorio comunale e non pregiudica la qualità figurale dell'immagine dei luoghi.

Premesso quanto sopra e assodato che l'attuazione dello strumento urbanistico esecutivo in esame non comporta un incremento della percentuale di suolo consumato a livello comunale, non si è ritenuto necessario definire alcuna misura a carattere compensativo.

A conferma di tale giudizio si ribadisce che:

- l'intervento ipotizzato rientra in una politica di valorizzazione e ottimizzazione del patrimonio edilizio esistente, strategica per disincentivare l'occupazione di nuove aree libere e salvaguardare l'integrità della risorsa suolo;
- l'impermeabilizzazione prodotta dalla realizzazione dei nuovi corpi di fabbricati sarà controbilanciata dalla deimpermeabilizzazione delle aree oggetto di demolizione, dove saranno ripristinate le condizioni di naturalità del suolo (si veda il paragrafo 4.2 - componente ambientale suolo);
- il dato geografico estrapolato dal sistema informativo regionale per il monitoraggio del consumo di suolo include l'area R2.4 tra i suoli già compromessi da usi urbano-

residenziali al 2013 (impronta urbanistica del consumo di suolo da superficie urbanizzata - CSU), ossia la colloca in un ambito dove i processi di artificializzazione pregressi hanno già prodotto la perdita dei caratteri di naturalità del suolo;

- i disposti del comma 3 dell'art. 31 del PTR specificano che *"La compensazione ecologica rappresenta una modalità per tener sotto controllo il consumo di suolo, destinando a finalità di carattere ecologico, ambientale e paesaggistico, alcune porzioni di territorio, quale contropartita al nuovo suolo consumato"*.

Si sottolinea, inoltre, l'estrema difficoltà di pervenire, nell'ambito di uno strumento urbanistico esecutivo, a una concreta ed effettiva individuazione di misure a carattere compensativo. Tale strumento non consente, infatti, né di modificare la destinazione d'uso delle aree esterne a quella di PEC, né di attivare modalità cumulative o perequative con altri interventi.

In relazione agli esiti della consultazione degli enti con competenza in materia ambientale, attivata mediante la presente procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, sarà accolta la possibilità di individuare indicazioni a carattere mitigativo da recepire in sede di Convenzione.

5. VERIFICA DI COMPATIBILITÀ DELLE PREVISIONI DEL PEC CON IL PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE

5.1. Premessa

Con DCR n. 233-35836 del 3 ottobre 2017, pubblicata sul BU 42, S1, del 19.10.2017, è stato approvato il Piano Paesaggistico regionale, che prevede misure di tutela volte a orientare le politiche e i processi di trasformazione del territorio alla salvaguardia, alla valorizzazione e alla promozione del paesaggio piemontese, in quanto risorsa fondamentale per conseguire uno sviluppo sostenibile dell'intero contesto regionale.

Come specificato dall'articolo 3 delle NdA "Ruolo del Ppr e rapporti con i piani e i programmi territoriali", le previsioni del PPR devono costituire riferimento per tutti gli strumenti di pianificazione territoriale, urbanistica e di settore, ad ogni livello (comma 2). In particolare le previsioni cogenti e immediatamente prevalenti su tutti gli strumenti generali e settoriali di governo del territorio alle diverse scale prevalgono sulle disposizioni eventualmente incompatibili (comma 3). Gli strumenti di pianificazione ai diversi livelli, con riferimento alla tutela e valorizzazione del paesaggio, devono garantire la coerenza di tutte le azioni trasformatrici in progetto con quanto previsto dal PPR (comma 4).

Inoltre, il comma 9 dell'art. 46 "Adeguamento al PPR" stabilisce che *"Dall'approvazione del PPR, anche in assenza dell'adeguamento di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, ogni variante apportata agli strumenti di pianificazione, limitatamente alle aree da essa interessate, deve essere coerente e rispettare le norme del PPR stesso"*.

Il PEC in oggetto dà attuazione a una trasformazione del suolo assentita dal Piano vigente, ai sensi delle disposizioni legislative regionali, antecedentemente alla data di approvazione del PPR. Ciò nonostante, limitatamente all'area oggetto di intervento, si è reputato necessario verificare l'ottemperanza agli articoli normativi sopra richiamati per dimostrare la coerenza/compatibilità dello strumento urbanistico in esame con il Piano Paesaggistico regionale.

A tal fine si è fatto riferimento alle indicazioni fornite dall'Allegato B del Regolamento regionale recante: "Attuazione del Piano paesaggistico regionale del Piemonte (Ppr), ai sensi dell'articolo 8 bis comma 7 della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela e uso del suolo) e dell'articolo 46, comma 10, delle norme di attuazione del Ppr", approvato il 22.03.2019.

In termini operativi, in prima istanza, il PEC in area R2.4 è stato inquadrato nel contesto delle strategie e degli obiettivi del PPR, assumendo quale riferimento gli obiettivi generali e specifici di qualità paesaggistica riportati negli Allegati A e B alle Norme di Attuazione.

In seconda istanza, è stata predisposta una tabella che mette in relazione le previsioni dello strumento urbanistico esecutivo, illustrate al capitolo 2 del presente documento, con i contenuti delle norme del PPR. Nello specifico, sono state prese in considerazione le norme relative alle componenti e ai beni paesaggistici individuati dal PPR e disciplinati nella Parte IV delle NdA (articoli da 12 a 41), nonché quelle afferenti alla rete di connessione paesaggistica incluse nella Parte V delle NdA (articolo 42).

5.2 Coerenza con gli obiettivi di qualità paesaggistica degli Allegati A e B delle Norme di Attuazione del PPR

Coerenza con il sistema delle strategie e degli obiettivi del PPR definito dall'Allegato A alle NdA del PPR

Si riporta di seguito una tabella che analizza la coerenza del PEC in oggetto con il quadro delle strategie e degli obiettivi generali individuati dall'Allegato A al PPR al fine di garantire la tutela e la valorizzazione del paesaggio piemontese.

L'analisi di coerenza è stata sviluppata secondo quattro differenti livelli di lettura:

	Coerenza diretta	Forte integrazione tra obiettivi del PPR e finalità del PEC
	Coerenza indiretta	Finalità sinergiche tra obiettivi del PPR e finalità del PEC
	Indifferenza	Assenza di correlazione tra obiettivi del PPR e finalità del PEC
	Incoerenza	Contrapposizione tra obiettivi del PPR e finalità del PEC

1.	RIQUALIFICAZIONE TERRITORIALE, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEL PAESAGGIO
2.	SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE, EFFICIENZA ENERGETICA
3.	INTEGRAZIONE TERRITORIALE DELLE INFRASTRUTTURE DI MOBILITÀ, COMUNICAZIONE, LOGISTICA
4.	RICERCA, INNOVAZIONE E TRANSIZIONE ECONOMICO-PRODUTTIVA
5.	VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE E DELLE CAPACITÀ ISTITUZIONALI

Sistema delle strategie del PPR

STRATEGIE E OBIETTIVI GENERALI DEL PPR		Coerenza con il PEC
Strategia 1	1.1. Valorizzazione del policentrismo e delle identità culturali e socio-economiche dei sistemi locali	<input type="checkbox"/>
	1.2. Salvaguardia e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio naturalistico-ambientale	<input type="checkbox"/>
	1.3. Valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale dei territori	<input type="checkbox"/>
	1.4. Tutela e riqualificazione dei caratteri e dell'immagine identitaria del paesaggio	<input type="checkbox"/>
	1.5. Riqualificazione del contesto urbano e periurbano	<input type="checkbox"/>
	1.6. Valorizzazione delle specificità dei contesti rurali	<input type="checkbox"/>
	1.7. Salvaguardia e valorizzazione integrata delle fasce fluviali e lacuali	<input type="checkbox"/>
	1.8. Rivitalizzazione della montagna e della collina	<input type="checkbox"/>
	1.9. Recupero e risanamento delle aree degradate, abbandonate e dismesse	<input type="checkbox"/>

STRATEGIE E OBIETTIVI GENERALI DEL PPR		Coerenza con il PEC
Strategia 2	2.1. Tutela e valorizzazione delle risorse primarie: acqua	<input type="checkbox"/>
	2.2. Tutela e valorizzazione delle risorse primarie: aria	<input type="checkbox"/>
	2.3. Tutela e valorizzazione delle risorse primarie: suolo e sottosuolo	<input checked="" type="checkbox"/>
	2.4. Tutela e valorizzazione delle risorse primarie: patrimonio forestale	<input type="checkbox"/>
	2.5. Promozione di un sistema energetico efficiente	<input type="checkbox"/>
	2.6. Prevenzione e protezione dai rischi naturali e ambientali	<input type="checkbox"/>
	2.7. Contenimento della produzione e ottimizzazione del sistema di raccolta e smaltimento dei rifiuti	<input type="checkbox"/>
Strategia 3	3.1. Riorganizzazione della rete territoriale dei trasporti, della mobilità e delle relative infrastrutture	<input type="checkbox"/>
	3.2. Riorganizzazione e sviluppo dei nodi della logistica	<input type="checkbox"/>
	3.3. Sviluppo equilibrato della rete telematica	<input type="checkbox"/>
Strategia 4	4.1. Promozione selettiva delle attività di ricerca, trasferimento tecnologico, servizi per le imprese e formazione specialistica	<input type="checkbox"/>
	4.2. Promozione dei sistemi produttivi locali agricoli e agro-industriali	<input type="checkbox"/>
	4.3. Promozione dei sistemi produttivi locali industriali e artigianali	<input type="checkbox"/>
	4.4. Riqualficazione e sviluppo selettivo delle attività terziarie	<input type="checkbox"/>
	4.5. Promozione delle reti e dei circuiti turistici	<input type="checkbox"/>
Strat. 5	5.1. Promozione di un processo di <i>governance</i> territoriale e promozione della progettualità integrata sovracomunale	<input type="checkbox"/>
	5.2. Organizzazione ottimale dei servizi collettivi sul territorio	<input type="checkbox"/>

Con riferimento agli obiettivi generali 1.4, 1.5, 2.3 e 2.5, per i quali è stata rilevata coerenza con le finalità del PEC, si effettua di seguito un'ulteriore verifica assumendo come termine di confronto gli obiettivi specifici che ne declinano e ne approfondiscono i contenuti.

OBIETTIVI GENERALI E OBIETTIVI SPECIFICI DEL PPR		Coerenza con il PEC
Obiettivo 1.4	Salvaguardia attiva dei paesaggi di specifico valore o eccellenza, nel quadro della valorizzazione del capitale territoriale	<input type="checkbox"/>
	Trasformazione dei contesti paesaggistici privi di una chiara struttura spaziale in luoghi dotati di nuove identità pregnanti e riconoscibili	<input type="checkbox"/>
	Contenimento e integrazione delle tendenze trasformatrici e dei processi di sviluppo che minacciano paesaggi insediati dotati di un'identità ancora riconoscibile, anche mediante il concorso attivo delle popolazioni insediate	<input type="checkbox"/>
	Salvaguardia e valorizzazione degli aspetti di panoramicità regionali e locali, con particolare attenzione agli spazi aperti che consentono la percezione in profondità del territorio e l'inquadramento dei beni di interesse storico culturale e all'aspetto consolidato degli skyline urbani, collinari e montani	<input type="checkbox"/>

OBIETTIVI GENERALI E OBIETTIVI SPECIFICI DEL PPR		Coerenza con il PEC
Obiettivo 1.5	Riqualificazione delle aree urbanizzate prive di identità e degli insediamenti di frangia	<input checked="" type="checkbox"/>
	Contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative e di attrezzature, arteriali o diffuse nelle aree urbane e suburbane	<input checked="" type="checkbox"/>
	Qualificazione paesistica delle aree agricole interstiziali e periurbane con contenimento della loro erosione da parte dei sistemi insediativi e nuova definizione dei bordi urbani e dello spazio verde periurbano	<input type="checkbox"/>
	Qualificazione dello spazio pubblico e dell'accessibilità pedonale al tessuto urbano e ai luoghi centrali con contenimento degli impatti del traffico veicolare privato	<input type="checkbox"/>
	Compensazione degli impatti antropici e delle pressioni connesse alla diffusione delle aree urbanizzate (depurazione dell'aria dalle emissioni inquinanti, fissazione delle polveri, ricarica delle falde acquifere, regolazione del ciclo idrogeologico, contenimento del disturbo acustico, regolazione microclimatica, ecc.)	<input type="checkbox"/>
Obiettivo 2.3	Contenimento del consumo di suolo, promuovendone un uso sostenibile, con particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni di erosione, deterioramento, contaminazione e desertificazione	<input checked="" type="checkbox"/>
	Salvaguardia dei suoli con classi di alta capacità d'uso	<input type="checkbox"/>
	Recupero naturalistico o fruitivo delle aree produttive isolate, estrattive o infrastrutturali dismesse	<input type="checkbox"/>
Obiettivo 2.5	Utilizzo delle risorse locali per usi energetici con modalità appropriate, integrate e compatibili con le specificità dei paesaggi	<input type="checkbox"/>
	Integrazione degli impianti di produzione di energie rinnovabili (fotovoltaici, eolico, ecc.) negli edifici e nel contesto paesaggistico-ambientale	<input checked="" type="checkbox"/>
	Razionalizzazione della rete di trasporto dell'energia con eliminazione o almeno mitigazione degli impatti dei tracciati siti in luoghi sensibili	<input type="checkbox"/>

La lettura delle due tabelle rileva una bassa interferenza tra le finalità del PEC in area R2.4 e quelle del Piano Paesaggistico regionale. Tale risultato deriva essenzialmente dal fatto che la maggior parte degli obiettivi generali e specifici del PPR hanno quale riferimento l'intero contesto regionale, mentre lo strumento urbanistico esecutivo in oggetto è calibrato su un ambito puntuale e circoscritto del territorio comunale e opera a una scala locale di dettaglio. Si tratta, in altre parole, di strumenti che coinvolgono scenari e livelli d'intervento piuttosto distanti, con competenze specifiche differenti.

Nell'ambito delle sue competenze specifiche, tuttavia, il PEC risulta coerente con gli orientamenti della pianificazione paesaggistica regionale relativi sia alla tutela della risorsa suolo, sia al risparmio energetico e alla corretta integrazione degli impianti di produzione di energie rinnovabili nel contesto locale.

Si riscontrano, inoltre, finalità sinergiche per quanto attiene alle politiche del PPR orientate a perseguire la riqualificazione degli insediamenti di frangia privi di un'immagine identitaria.

Come meglio argomentato al paragrafo successivo, infatti, l'intervento in oggetto configura un'operazione di sostituzione edilizia, volta a fornire nuove opportunità abitative senza intaccare suoli integri.

Coerenza con gli obiettivi specifici di qualità paesaggistica per Ambiti di paesaggio definiti dall'Allegato B alle NdA del PPR

Si riporta, di seguito, la scheda con gli obiettivi specifici di qualità paesaggistica dell'Ambito di paesaggio n. 58 "Pianura e Colli Cuneesi", all'interno del quale ricade il Comune di Vignolo.

Come si evince dalla lettura dei suoi contenuti, non si rilevano elementi di contrasto o di criticità con le finalità del PEC in esame.



A fronte di una generale assenza di correlazione tra i due strumenti analizzati, si riscontra un unico elemento di coerenza con l'obiettivo 1.5.2., che persegue il contenimento e la razionalizzazione delle proliferazioni insediative nelle aree urbane e suburbane (bordatura in rosso).

Obiettivi	Linee di azione
<p>1.2.4. Contenimento dei processi di frammentazione del territorio per favorire una più radicata integrazione delle sue componenti naturali ed antropiche, mediante la ricomposizione della continuità ambientale e l'accrescimento dei livelli di biodiversità del mosaico paesaggistico.</p> <p>2.5.1. Utilizzo delle risorse locali per usi energetici con modalità appropriate, integrate e compatibili con le specificità dei paesaggi.</p>	<p>Impianto di colture arboree e ricostituzione di formazioni lineari fuori foresta, eventualmente utilizzabili per la produzione di risorse energetiche rinnovabili.</p>
<p>1.3.1. Potenziamento di una consapevolezza diffusa del patrimonio paesaggistico e della necessità di valorizzarne il ruolo nei processi di trasformazione e di utilizzo del territorio.</p> <p>1.3.3. Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e museale e delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico, anche attraverso la conservazione attiva e il recupero degli impatti penalizzanti nei contesti paesaggistici di pertinenza.</p>	<p>Recupero e tutela delle tracce della viabilità e dell'organizzazione territoriale e valorizzazione culturale delle antiche attività industriali.</p>
<p>1.5.2. Contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative e di attrezzature, arteriali o diffuse nelle aree urbane e suburbane.</p> <p>1.8.2. Potenziamento della caratterizzazione del paesaggio costruito con particolare attenzione agli aspetti localizzativi tradizionali (crinale, costa, pedemonte, terrazzo) e alle modalità evolutive dei nuovi sviluppi urbanizzativi.</p> <p>4.3.1. Integrazione paesaggistico-ambientale e mitigazione degli impatti degli insediamenti produttivi, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno).</p>	<p>Contenimento dello sviluppo lineare delle attività industriali e artigianali ed eventuale densificazione degli sviluppi arteriali non residenziali in uscita dai centri di Centallo e Fossano e tra Narzole, Moglia d'Inverno, San Nazario, Lucchi e Guidone; tutela dei corridoi ecologici residui; ridisegno dei sistemi insediativi con mantenimento degli intervalli tra i nuclei; valorizzazione degli effetti di porta tra Morozzo e Margarita, Dronero, Caraglio e Cervasca, attraverso concentrazioni di spazi pubblici e nuovi elementi di centralità tra Cuneo e Beinette e intorno a Busca.</p>
<p>1.6.1. Sviluppo e integrazione nelle economie locali degli aspetti culturali, tradizionali o innovativi, che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali dei paesaggi collinari, pedemontani e montani, che assicurano la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati.</p>	<p>Tutela e incentivazione delle attività agricole attraverso la conservazione del suolo, dei caratteri paesaggistici rurali (siepi, filari ecc.), la promozione e la valorizzazione dei prodotti tipici e l'incentivazione all'utilizzo delle buone pratiche agricole.</p>
<p>1.9.1. Riuso e recupero delle aree e dei complessi industriali o impiantistici dismessi od obsoleti o ad alto impatto ambientale, in funzione di un drastico contenimento del consumo di suolo e dell'incidenza ambientale degli insediamenti produttivi.</p>	<p>Riqualficazione delle aree dismesse industriali, commerciali o militari.</p>

<p>1.9.1. Riuso e recupero delle aree e dei complessi industriali o impiantistici dismessi od obsoleti o ad alto impatto ambientale, in funzione di un drastico contenimento del consumo di suolo e dell'incidenza ambientale degli insediamenti produttivi.</p>	<p>Riqualificazione delle aree dismesse industriali, commerciali o militari.</p>
<p>1.2.3. Conservazione e valorizzazione degli ecosistemi a "naturalità diffusa" delle matrici agricole tradizionali, per il miglioramento dell'organizzazione complessiva del mosaico paesaggistico, con particolare riferimento al mantenimento del presidio antropico minimo necessario in situazioni critiche o a rischio di degrado.</p> <p>2.1.1. Tutela della qualità paesaggistico-ambientale delle acque superficiali e sotterranee.</p> <p>2.3.2. Salvaguardia dei suoli con classi di alta capacità d'uso.</p>	<p>Promozione di incentivi alla ricostituzione di prati stabili. Promozione di buone pratiche per un utilizzo agrario compatibile con l'attitudine dei terreni (riduzione della coltura maicicola); mitigazione degli impatti dell'attività zootecnica; tutela della capacità protettiva dei suoli nei confronti delle falde.</p>
<p>3.1.2 Mitigazione degli impatti delle grandi infrastrutture autostradali e ferroviarie, per ripristinare connessioni, diminuire la frammentazione e gli effetti barriera</p>	<p>Riqualificazione paesistica degli impatti prodotti dalle opere infrastrutturali.</p>

5.3 Tabella per la verifica della compatibilità del PEC con i disposti del Piano Paesaggistico regionale

Il riscontro del rispetto dei disposti normativi del PPR da parte del PEC in esame è stato sviluppato mediante una scala di giudizio di tipo ordinale a quattro differenti livelli di lettura:

	<p>ASSENZA DI PERTINENZA</p> <p>L'articolo del PPR afferisce a componenti o a beni paesaggistici che non trovano riscontro sul territorio comunale o che, se presenti, non risultano coinvolti nei processi di trasformazione del territorio innescati dall'attuazione del PEC. I contenuti dello strumento urbanistico esecutivo, in altre parole, non interessano gli aspetti disciplinati dall'articolo del PPR.</p> <p>Per il riscontro di tale livello si è fatto riferimento agli esiti delle checklist del paragrafo 3.2.</p>
	<p>PERTINENZA – COERENZA/COMPATIBILITÀ</p> <p>L'articolo del PPR afferisce a componenti o a beni paesaggistici coinvolti nei processi di trasformazione del territorio innescati dall'attuazione del PEC.</p> <p>Si rileva una forte integrazione tra gli obiettivi e le azioni dello strumento urbanistico esecutivo e i contenuti normativi dell'articolo del PPR.</p>
	<p>PERTINENZA - ASSENZA DI CONTRASTO</p> <p>L'articolo del PPR afferisce a componenti o a beni paesaggistici coinvolti nei processi di trasformazione del territorio innescati dall'attuazione del PEC.</p> <p>Gli obiettivi e le azioni dello strumento urbanistico esecutivo, pur non ottemperando a pieno ai contenuti normativi dell'articolo del PPR, non risultano con essi in contrasto e non incidono in termini negativi sul loro perseguimento.</p>
	<p>PERTINENZA – INCOERENZA/INCOMPATIBILITÀ</p> <p>L'articolo del PPR afferisce a componenti o a beni paesaggistici coinvolti nei processi di trasformazione del territorio innescati dall'attuazione del PEC.</p> <p>Gli obiettivi e le azioni dello strumento urbanistico esecutivo risultano in contrasto con i contenuti normativi dell'articolo del PPR e incidono in termini negativi sul loro perseguimento.</p>

La colonna denominata "interferenza" distingue i casi in cui le componenti o i beni paesaggistici normati dagli articoli del PPR coincidono con l'ambito oggetto di PEC (diretta), da quelli in cui si evidenzia esclusivamente una sovrapposizione con il suo intorno (indiretta).

Per la visualizzazione delle interferenze indicate in tabella si rimanda al paragrafo 3.2, che include appositi stralci cartografici volti a evidenziare le relazioni tra l'ambito in esame e i beni e le componenti del Piano Paesaggistico regionale.

ARTICOLI DELLE NdA DEL PPR	Coerenza con il PEC	Interferenza
Art. 12 – Coordinamento della disciplina delle componenti e dei beni paesaggistici		Diretta
Art. 13 – Aree di montagna		
Art. 14 – Sistema idrografico		
Art. 15 – Laghi e territori contermini		
Art. 16 – Territori coperti da foreste e da boschi		Indiretta
Art. 17 – Aree ed elementi di specifico interesse geomorfologico e naturalistico		
Art. 18 – Aree naturali protette e altre aree di conservazione della biodiversità		
Art. 19 – Aree rurali di elevata biopermeabilità		
Art. 20 – Aree di elevato interesse agronomico		
Art. 21 – Disciplina generale componenti di interesse storico-culturale		Indiretta
Art. 22 – Viabilità storica e patrimonio ferroviario		
Art. 23 – Zone d'interesse archeologico		
Art. 24 – Centri e nuclei storici		
Art. 25 – Patrimonio rurale storico		Indiretta
Art. 26 – Ville, giardini e parchi, aree ed impianti per il loisir e il turismo		
Art. 27 – Aree e impianti della produzione industriale ed energetica di interesse storico		
Art. 28 – Poli della religiosità		
Art. 29 – Sistemi di fortificazioni		
Art. 30 – Belvedere, bellezze panoramiche, siti di valore scenico ed estetico		
Art. 31 – Relazioni visive tra insediamento e contesto		Diretta
Art. 32 – Aree rurali di specifico interesse paesaggistico		
Art. 33 – Luoghi ed elementi identitari		

ARTICOLI DELLE NdA DEL PPR	Coerenza con il PEC	Interferenza
Art. 34 - Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative		Diretta
Art. 35 - Aree urbane consolidate		
Art. 36 - Tessuti discontinui suburbani		
Art. 37 - Insediamenti specialistici organizzati		
Art. 38 - Aree di dispersione insediativa		Diretta
Art. 39 - "Insule" specializzate e complessi infrastrutturali		
Art. 40 - Insediamenti rurali		Indiretta
Art. 41 - Aree caratterizzate da elementi critici e con detrazioni visive		
Art. 42 - Rete di connessione paesaggistica		Diretta

L'intervento previsto dal PEC, nonostante non si prefigga gli obiettivi di tutela e valorizzazione del paesaggio promossi dal PPR, non incide in termini negativi sul loro perseguimento e non risulta quindi in contrasto con l'apparato normativo del Piano regionale. Come si evince dalla lettura della tabella, infatti, nei casi in cui è stato evidenziato un legame di pertinenza tra i disposti del PPR e i processi di trasformazione del territorio ipotizzati dallo strumento urbanistico esecutivo in oggetto, si registrano prevalentemente situazioni di assenza di contrasto. Solo per quanto attiene ai contenuti normativi degli articoli 34 e 38, inerenti le componenti morfologico-insediative, si rileva un'effettiva integrazione con le finalità del PEC.

Più nel dettaglio, con esclusivo riferimento ai casi di interferenza diretta, si propone di seguito una disamina degli articoli del PPR la cui valutazione è stata ritenuta pertinente, volta ad argomentare i giudizi sintetici riportati in tabella. Si precisa che non sono stati presi in considerazione gli artt. 12 "Coordinamento della disciplina delle componenti e dei beni paesaggistici" e 34 "Disciplina generale delle componenti morfologico-insediative", in quanto i loro contenuti, di carattere generale, sono ripresi e approfonditi negli articoli di seguito discussi.

Articolo 31 - Relazioni visive tra insediamento e contesto

L'ambito oggetto di PEC ricade all'interno di una più vasta porzione del territorio comunale che il PPR classifica quale luogo caratterizzato da peculiari relazioni visive tra le sue componenti naturali e antropiche. Nel dettaglio, l'ambito rientra tra gli "insediamenti tradizionali con bordi poco alterati o fronti urbani costituiti da edificati compatti in rapporto con acque, boschi, coltivi".

La lettura effettuata dal Piano regionale non risulta del tutto coerente con i caratteri paesaggistici riconoscibili a scala locale.

Una parte consistente del territorio ascritto alla componente oggetto del presente articolo, in cui ricade anche l'area oggetto di PEC, è infatti connotata da un tessuto edificato, esito di un intenso fenomeno di sviluppo residenziale riconducibile in larga misura agli ultimi decenni.

Più nel dettaglio, tale ambito è connotato da una sequenza di lottizzazioni reiterate che, muovendo dal nucleo compatto del capoluogo, hanno progressivamente occupato la fascia pedecollinare, producendo un urbanizzato discontinuo e diffuso, dove prevalgono abitazioni di medie e piccole dimensioni prive di qualità architettoniche di rilievo.

Questo modello di sviluppo ha compromesso, in larga misura, il ruolo di cerniera visiva e ambientale dell'ambito, generando sul piano scenico-percettivo luoghi frammentari e privi di una connotazione spaziale organica.

Ciò premesso, si riporta di seguito una tabella che verifica la compatibilità tra i contenuti del PEC in esame e i disposti (direttive) del presente articolo.

Direttive (comma 2)	
<p>[2] I piani locali:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. possono integrare le individuazioni di cui al comma 1 [elencazione degli elementi oggetto della norma] distinguendo i casi in cui emerga una buona leggibilità delle relazioni o la particolarità delle morfologie localizzative o delle componenti costruite, coltivate o naturali; b. definiscono le modalità localizzative degli edifici e delle parti vegetate, i profili paesaggistici e i rapporti con i fondali o con il contesto non costruito dei nuclei o delle emergenze costruite, senza alterare la morfologia e i caratteri dell'emergenza visiva; c. salvaguardano la visibilità dalle strade, dai punti panoramici e dal sistema dei crinali collinari; d. promuovono il ripristino degli aspetti alterati da interventi pregressi, prevedendo la rilocalizzazione o la dismissione delle attività e degli edifici incompatibili, o la mitigazione di impatti irreversibili, con particolare riferimento agli impianti produttivi industriali e agricoli e alle attrezzature tecnologiche, ivi comprese le infrastrutture telematiche per la diffusione dei segnali in rete; e. mantengono e, ove necessario, ripristinano l'integrità e la riconoscibilità dei bordi urbani segnalati ed evitano l'edificazione nelle fasce libere prospicienti; nel caso di bordi urbani il cui assetto sia segnalato come critico, alterato, non consolidato e in via di completamento e definizione, si applica altresì quanto previsto dall'articolo 41 delle presenti norme. 	<p>In merito alla lettera a. si rimanda a quanto sopra argomentato.</p> <p>Per quanto attiene alle lettere b. e c. si sottolinea che lo strumento urbanistico in esame è finalizzato a consentire la demolizione e la successiva ricostruzione, mediante accorpamento e traslazione del volume, di tre corpi di fabbrica non più funzionali alla residenza.</p> <p>Esso interviene in misura puntuale e circoscritta su un contesto già edificato (parte dell'area residenziale a capacità insediativa esaurita R2.4), connotato da un'immagine paesaggistica ibrida e, a tratti, dissonante. Come evidenziato in fase di discussione degli impatti, l'eterogeneità e la mancanza di elementi di pregio paesaggistico conferiscono a tale contesto un'elevata capacità di assorbire i cambiamenti, senza che ciò determini una sostanziale alterazione dell'attuale immagine dei luoghi e delle relazioni di intervisibilità su scala territoriale.</p> <p>Il nuovo intervento sarà chiaramente percepibile solo alla piccola distanza, vale a dire da un piano di osservazione molto ravvicinato che consente di distinguere con precisione singoli elementi rispetto allo sfondo. Pertanto, si ritiene che la trasformazione prodotta dall'attuazione del PEC possa essere ritenuta compatibile con il grado di sensibilità del contesto interessato.</p> <p>Si ritiene, infine, che i disposti delle lettere d. ed e. non concernano temi inerenti gli obiettivi dello strumento urbanistico esecutivo in esame ed esulino dal suo campo di azione.</p>

Articolo 38 - Aree di dispersione insediativa

L'ambito oggetto di PEC, analogamente a larga parte del suo intorno, è ascritto dal PPR alla morfologia insediativa n. 6 "aree a dispersione insediativa prevalentemente residenziale", la cui disciplina è definita dall'articolo 38 delle Nda.

La tabella a seguire verifica la compatibilità tra i contenuti dello strumento urbanistico esecutivo in oggetto e i disposti (direttive) del presente articolo.

Direttive (commi 3 e 4)	
<p>[3] I piani locali, in relazione alle specificità dei territori interessati, verificano e precisano la delimitazione delle morfologie di cui al comma 1, al fine di mantenerne e promuoverne la destinazione agricola prevalente; all'interno di queste individuano altresì le aree marginali irreversibilmente compromesse, per le quali i caratteri ambientali e paesaggistici siano stati strutturalmente modificati rispetto a quelli della preesistente matrice rurale.</p>	<p>Lo strumento urbanistico esecutivo in esame interessa un unico ambito del territorio comunale, a carattere puntuale e circoscritto, e non configura variante al Piano vigente.</p> <p>In tale sede, non si è pertanto ritenuto necessario procedere a una ricognizione complessiva delle componenti di cui al presente articolo. Si ribadisce, peraltro, che l'ambito oggetto di intervento si inserisce in un contesto marginale, dove l'attività antropica ha profondamente modificato i caratteri strutturali della matrice rurale.</p>
<p>[4] Entro le aree di cui al comma 1 i piani locali definiscono previsioni e normative finalizzate a garantire che:</p> <p>a. eventuali interventi insediativi, a eccezione di quelli connessi allo svolgimento delle attività agricole, non interessino le aree caratterizzate da elevata produttività e pregio agronomico di cui all'articolo 20, biopermeabilità di cui all'articolo 19 e valenza percettivo-identitaria, paesaggistica o culturale di cui agli articoli 30, 32 e 33, ovvero le aree libere residue interessanti ai fini della realizzazione della rete ecologica di cui all'articolo 42, e si concentrino nelle aree irreversibilmente compromesse di cui al comma 3;</p> <p>b. possano essere ammessi, oltre a interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, solo i completamenti realizzabili nelle aree interstiziali all'interno o a margine di contesti già edificati, se finalizzati alla definizione di margini e bordi di separazione tra aree libere e aree costruite;</p> <p>c. gli interventi consentiti mirino alla riqualificazione del contesto, privilegiando allineamenti finalizzati al riordino degli insediamenti e l'uso di caratteri tipologici coerenti con l'ambiente e il paesaggio circostante, nonché alla conservazione e valorizzazione dei sistemi di ville di cui all'articolo 26; la progettazione sia urbanistica sia edilizia deve inoltre tenere conto di quanto indicato dagli specifici indirizzi per la qualità paesaggistica predisposti dalla Giunta regionale;</p>	<p>Il PEC in esame prevede un'operazione di sostituzione edilizia che, pur non configurando un recupero del patrimonio edificato esistente in senso stretto, non investe nuove porzioni di suolo libero; esso non modifica l'attuale struttura morfologica del tessuto insediato e non incrementa i processi di dispersione in atto sul territorio comunale.</p> <p>In linea generale si può quindi ritenere che l'intervento in ambito R2.4 sia sostanzialmente coerente con la <i>ratio normativa</i> dell'articolo in esame e, in particolare, con il comma 4.</p> <p>Più nel dettaglio, con riferimento alla lettera a. si precisa che la trasformazione ipotizzata interessa suoli afferenti alla VI classe di capacità d'uso, ossia suoli privi di pregio agronomico (si veda la trattazione degli impatti relativi alla componente suolo). Inoltre, sia l'ambito di PEC, sia il suo intorno, come già evidenziato, presentano una bassa rilevanza paesaggistica e una scarsa carica iconica e identitaria, determinate dalla mancanza di un disegno progettuale unitario e organico, nonché dalla compresenza di edifici disomogenei in termini di scala, forma e texture.</p> <p>Infine, il contesto esaminato, nonostante la sua collocazione nella fascia ecotonale di transizione pedecollinare, non configura un brano di territorio potenzialmente recuperabile ai fini della connettività ecologica, né a livello regionale, né a scala locale. La distribuzione e la consistenza dell'urbanizzato esistente ne hanno infatti compromesso la funzionalità ecologica e il valore a fini conservazionistici.</p> <p>In sintesi, si può ritenere che l'attuazione del PEC modificherà un'area già irreversibilmente</p>

<p>d. siano favoriti gli interventi di riconversione verso utilizzi agricoli di aree ed edifici con diversa destinazione d'uso.</p>	<p>compromessa, sia sul piano ecologico che paesaggistico. Da ultimo, si evidenzia che il paradigma di progettazione adottato ha posto specifica attenzione ai temi della qualità morfologica e architettonica, oltre che dell'integrazione con l'intorno. Si segnala, in particolare, l'utilizzo del verde inteso come elemento di arredo e di schermatura visiva.</p>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Articolo 42 - Rete di Connessione paesaggistica

Il PPR promuove la formazione della rete ecologica regionale, intesa quale sistema integrato di risorse naturali interconnesse volto ad assicurare in tutto il territorio piemontese le condizioni di base per la conservazione attiva della biodiversità, e individua i principali elementi che concorrono alla sua definizione.

Sia l'ambito R2.4, sia il suo intorno significativo, sono classificati dalla Tavola P5 *Rete di connessione paesaggistica* del PPR nella categoria dei "contesti periurbani di rilevanza regionale", afferente alle "aree di riqualificazione ambientale".

Si tratta, nello specifico, di un'estesa porzione del territorio comunale dove le tipologie di uso del suolo in atto presentano scarsa rilevanza ai fini della conservazione della biodiversità; un ambito a funzionalità ecologica residuale o nulla, dove non sono presenti elementi strutturali della rete e dove, solo in contesti circoscritti, potrebbero essere ipotizzati interventi di ripristino e di rigenerazione ambientale a valore compensativo.

Gli indirizzi della lettera b del comma 10 dall'art. 42 statuiscono che in tali contesti debbano essere sviluppate *"azioni per assicurare e ricostruire connessioni ecologiche, nonché ricreare connettività anche minime (ad es. siepi e filari) al fine di ristabilire il corretto equilibrio tra città e campagna"*. Lo stesso disposto stabilisce, altresì, che le eventuali trasformazioni devono contribuire a ridefinire i bordi urbani sfrangiati, mentre gli interventi di riqualificazione, compensazione e progettazione paesaggistica e ambientale devono essere finalizzati a mantenere i varchi tra i nuclei urbani, a realizzare cinture verdi, *greenway* e cunei verdi, nonché a valorizzare le attività agricole anche in chiave turistica e didattica.

Premesso che le tipologie di intervento sopra richiamate difficilmente possono rientrare nel campo di azione di uno strumento urbanistico esecutivo, soprattutto se di dimensioni contenute, si ribadisce che il PEC in esame insisterà su un ambito che, pur essendo localizzato entro la fascia ecotonale pedecollinare, risulta privo di valore ecologico e compromesso sia sul piano strutturale che funzionale (uso del suolo in atto, stabilità ecosistemica, flussi e bilanci energetici, localizzazione dell'area nel sistema di connessioni locali, ...). Gli intensi fenomeni di sviluppo residenziale degli ultimi decenni, infatti, hanno progressivamente inficiato la sua funzione di cerniera ambientale tra gli ecosistemi dei versanti montani, più stabili e resistenti, e quelli più fragili della piana alluvionale.

Inoltre, l'attuazione del SUE in oggetto prevede la demolizione e la successiva ricostruzione mediante accorpamento di tre volumi edificati che, già allo stato di fatto, costituiscono ostacoli ai flussi di energia e materia tra gli elementi della struttura ecologica del territorio comunale. La realizzazione dei nuovi corpi di fabbrica, pertanto, non incrementerà il sistema delle barriere antropiche, neanche a scala locale; al contrario

l'accorpamento dei volumi potrebbe avere modeste ricadute positive in termini di biopermeabilità.

Premesso quanto sopra, non si ravvisano elementi di contrasto con gli orientamenti normativi dell'art. 42 e si richiamano per un maggior dettaglio le considerazioni sviluppate in fase di discussione degli impatti relativi alla componente natura e biodiversità (paragrafo 4.2).

6. ALLEGATO I AL D.LGS. 4/2008: CRITERI PER LA VERIFICA DI ASSOGGETTABILITÀ

L'Allegato I al D.Lgs. 4/2008 "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" stabilisce alcuni criteri di valutazione che devono trovare applicazione nelle verifiche di assoggettabilità a VAS (art. 12, D.Lgs. 4/2008).

Le tabelle di seguito riportate danno riscontro a tali criteri.

6.1. Caratteristiche del PEC

<p>In quale misura il PEC stabilisce un quadro di riferimento per progetti e altre attività, o per quanto riguarda l'ubicazione, la natura, le dimensioni e le condizioni operative o attraverso la ripartizione delle risorse.</p>
<p>In quanto strumento urbanistico esecutivo, il PEC in oggetto consente unicamente di realizzare un intervento edilizio programmato dal PRGC vigente in funzione del fabbisogno locale, nonché le urbanizzazioni connesse. Esso non modifica la struttura complessiva del piano e non ne incrementa la dotazione in termini di aree. La sua attuazione non influisce e non genera ricadute sull'ubicazione, sulla natura e sulle dimensioni di altri progetti o di altre attività che determinano impatti ambientali rilevanti.</p>
<p>In quale misura il PEC influenza altri piani o programmi, inclusi quelli ordinati gerarchicamente.</p>
<p>Il PEC, per la sua natura di strumento urbanistico esecutivo proprio della pianificazione di livello comunale, non determina ricadute su altri piani o programmi sovraordinati o di pari livello. Esso consente unicamente di realizzare una trasformazione del suolo già approvata dal PRGC vigente, ai sensi delle disposizioni legislative regionali, in un ambito puntuale e circoscritto del territorio di Vignolo.</p>
<p>La pertinenza del PEC per l'integrazione delle considerazioni ambientali, in particolare al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile.</p>
<p>Il PEC pone particolare attenzione alla necessità di garantire la sostenibilità dell'intervento proposto, definendo una serie di attenzioni progettuali finalizzate a minimizzare o sopprimere le ricadute, seppur minime, prodotte dalla trasformazione in oggetto, assicurandone la compatibilità con le caratteristiche del sistema ambientale e paesaggistico di scala locale e sovralocale.</p> <p>Più nel dettaglio, come emerge dal capitolo 4 "Analisi delle ricadute del PEC", le soluzioni tecnologiche, l'articolazione dei fabbricati e delle relative aree di pertinenza e le scelte tipologico-compositive ipotizzate sono finalizzate a perseguire l'efficienza energetica, il contenimento del consumo di suolo, nonché l'inserimento nel contesto paesaggistico.</p> <p>Inoltre, promuovendo la sostituzione edilizia di tre fabbricati dell'area R2.4, lo strumento urbanistico esecutivo in oggetto non determina l'apertura di nuovi fronti edificati, bensì il recupero, mediante la demolizione e la successiva ricostruzione anche con diversa localizzazione e sagoma, di volumetrie in contiguità fisica e/o funzionale con tessuti costruiti esistenti. Non si produrranno di conseguenza nuove centralità rispetto a quelle già presenti nel comune, né perdite di nuove porzioni di suolo integro.</p> <p>Nonostante la legislazione vigente in materia urbanistica non stabilisca la necessità di ricorrere a uno strumento urbanistico esecutivo per attuare interventi di sostituzione edilizia, l'apparato normativo del PRGC del Comune di Vignolo, al fine di assicurare un maggior controllo qualitativo delle trasformazioni ipotizzate, prescrive che negli ambiti R2.4 siano ammesse operazioni di demolizione e successiva ricostruzione, previa approvazione di SUE attuati ai sensi dell'art. 43 della L.R. 56/1977.</p>

Problemi ambientali pertinenti al PEC.

L'intervento previsto dal PEC genera ricadute irrilevanti sull'ambiente e sul paesaggio locale. Come si evince dai contenuti del capitolo precedente, la componente maggiormente interessata sarà "paesaggio e territorio", rispetto alla quale sono state individuate specifiche attenzioni finalizzate a proporre caratteri costruttivi coerenti con la tradizione locale, riqualificando, di conseguenza, il contesto paesaggistico. Nulle o scarsamente rilevanti saranno invece le ricadute su tutte le altre componenti ambientali analizzate.

La rilevanza del PEC per l'attuazione della normativa comunitaria nel settore dell'ambiente (ad es. piani e programmi connessi alla gestione dei rifiuti o alla protezione delle acque).

Le trasformazioni indotte dall'intervento oggetto di PEC, che prevede di sostituire tre volumetrie esistenti con un edificio a carattere residenziale e un'autorimessa con sovrastante magazzino, non rivestono significativa rilevanza ai fini dell'attuazione della normativa comunitaria nel settore ambientale, se non, in misura estremamente limitata, per quanto attiene alla componente energia. E' infatti previsto un recepimento della normativa statale e regionale vigente, derivata da quella comunitaria, al fine di garantire il risparmio e l'efficienza energetica (si veda il paragrafo 4.2, punto "Energia").

6.2. Caratteristiche degli effetti e delle aree interessate dal PEC**Probabilità, durata, frequenza e reversibilità degli effetti.**

Gli effetti derivanti dall'attuazione del PEC, considerato che riguardano trasformazioni urbanistico-edilizie del suolo, sono permanenti e irreversibili. Essi interessano, tuttavia, una frazione già edificata, della quale verranno recuperati, mediante demolizione e successiva ricostruzione di due volumetrie, tre fabbricati esistenti.

Si ribadisce, inoltre, che la *ratio* dello strumento urbanistico esecutivo in esame risulta pienamente coerente con l'approccio preventivo e precauzionale insito nella valutazione ambientale strategica.

Il PEC concorrerà infatti a disincentivare l'occupazione di nuovo suolo integro: l'operazione di sostituzione edilizia di alcuni fabbricati del patrimonio edilizio esistente eviterà di introdurre nuovi tessuti edificati isolati in ambiti comunali liberi e pertanto di innescare ulteriori processi di dispersione insediativa e di sfrangiamento dei margini.

L'attuazione del PEC eviterà inoltre l'ulteriore peggioramento delle condizioni di degrado/scarsa manutenzione in cui versano i fabbricati e migliorerà notevolmente l'immagine paesaggistica locale.

Si evidenzia, inoltre, la presenza di impatti temporanei, a breve e medio termine, riconducibili essenzialmente alle fasi di cantiere. Tali impatti, pur rivelandosi più acuti di quelli generati dall'intervento a regime, in linea generale sono temporanei e reversibili.

Carattere cumulativo degli effetti.

Non sono rilevabili effetti cumulativi negativi.

Natura transfrontaliera degli effetti.

I contenuti del PEC non comportano effetti transfrontalieri.

Rischi per la salute umana o per l'ambiente (ad es. in caso di incidenti).

L'intervento previsto non comporta rischi per la salute umana e per l'ambiente, in quanto non introduce attività nocive, né incrementa il livello di esposizione dell'area di intervento e della popolazione a forme di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, luminoso, elettromagnetico, visivo e paesaggistico (si veda il paragrafo 4.2, punto "Salute umana").

Per contro, l'intervento in oggetto potrà rispondere a specifiche istanze residenziali locali, senza incrementare i processi di dispersione insediativa in atto e senza compromettere ulteriormente la qualità ambientale e paesaggistica del territorio comunale.

<p>Entità ed estensione nello spazio degli effetti (area geografica e popolazione potenzialmente interessate).</p>
<p>L'area geografica e la popolazione interessata sono quelle strettamente locali.</p>
<p>Valore e vulnerabilità dell'area che potrebbe essere interessata a causa: - delle speciali caratteristiche naturali o del patrimonio culturale - del superamento dei livelli di qualità ambientali o dei valori limite dell'utilizzo intensivo del suolo.</p>
<p>L'attuazione del PEC non genererà interferenze, dirette o indirette, su aree di particolare pregio ambientale e paesaggistico, né sul patrimonio culturale locale.</p> <p>Come evidenziato al paragrafo 3.2. "Ricognizione delle componenti di sensibilità ambientale e paesaggistica pertinenti l'ambito oggetto di PEC e il suo intorno significativo", per quanto attiene alle componenti di particolare pregio ecologico-ambientale, l'area R2.4 in località Pavia di Mezzo non interferisce con elementi portanti della rete ecologica, ma ricade all'interno delle "aree di riqualificazione ambientale: contesti periurbani di rilevanza regionale", vale a dire in ambiti dove le tipologie di uso del suolo in atto presentano scarsi valori di naturalità e di rilevanza per la conservazione della biodiversità (si veda la discussione della componente natura e biodiversità).</p> <p>L'area oggetto di PEC non interferisce con emergenze del patrimonio culturale locale, né con i beni paesaggistici che interessano il territorio comunale. Esclusivamente l'intorno dell'ambito R2.4 è caratterizzato dalla presenza di vegetazione boschiva che, ai sensi della lettera g dell'art. 142, comma 1, del D.Lgs. 42/2004, deve essere riconosciuta quale bene paesaggistico.</p> <p>Come evidenziato dalle analisi condotte in merito alla componente paesaggio, nonché dalla verifica di compatibilità con il Piano Paesaggistico regionale, il PEC non risulta in contrasto con le disposizioni dello strumento sovraordinato, approvato con DCR n. 233-35836 del 03.10.2017.</p> <p>Non si rilevano interferenze con la Dichiarazione di notevole interesse pubblico del Parco fluviale di Cuneo sito nei Comuni di Cuneo, Centallo e Castelletto Stura, istituita ai sensi dell'art. 136, c. 1, lett. c) e d) del D.Lgs. 42/2004, che comprende i margini sud-orientali di Vignolo.</p> <p>Si ribadisce, infine, che l'intervento in oggetto mira a garantire un utilizzo del suolo ottimale, sia in termini localizzativi, sia per quanto attiene al rapporto tra i volumi oggetto di ricostruzione e le aree a verde e/o permeabili.</p>
<p>Effetti su aree o paesaggi riconosciuti come protetti a livello nazionale, comunitario o internazionale.</p>
<p>Sul territorio comunale non sono stati istituiti siti di interesse comunitario (SIC), individuati ai sensi della direttiva 92/43/CEE, né zone di protezione speciale (ZPS), riconosciute ai sensi della direttiva 79/409/CEE.</p> <p>Inoltre la borgata Tetti Bottero non è interessata da componenti della matrice ambientale suscettibili di giocare un ruolo strutturale nel disegno della rete ecologica, sia di scala regionale che provinciale (si veda il paragrafo 3.2.).</p>

7. CONCLUSIONI

Complessivamente le valutazioni effettuate non hanno condotto all'individuazione di potenziali impatti critici, intesi come effetti di elevata rilevanza sulle matrici ambientali considerate e sulla salute pubblica.

Viceversa le analisi hanno consentito di rilevare la sostanziale coerenza e compatibilità tra i contenuti del PEC in oggetto e il sistema ambientale e paesaggistico del territorio comunale.

Ad ulteriore conferma di quanto sopra affermato, si ribadisce quanto segue:

- l'ambito oggetto di PEC non interferisce né con componenti ambientali e paesaggistiche sensibili e/o di pregio, né con elementi che possano determinare significative criticità a carico del nuovo intervento;
- l'attuazione del PEC promuove la demolizione e la successiva ricostruzione, mediante accorpamento e traslazione dei volumi demoliti, di tre corpi di fabbrica che insistono sulla frazione Pavia di Mezzo, evitando di intensificare processi di dispersione insediativa e di sfrangiamento dei margini o di introdurre nuovi tessuti edificati isolati in ambiti comunali liberi;
- le ricadute generate dall'attuazione del PEC sulle componenti ambientali elencate alla lettera f. dell'Allegato VI del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. (*aria, acqua, suolo, rifiuti, rumore, natura e biodiversità, energia, paesaggio e territorio e salute umana*) risultano complessivamente pressoché irrilevanti;
- il PEC configura uno strumento in linea con gli orientamenti della pianificazione territoriale e paesaggistica di scala regionale. Nello specifico, la sua attuazione risulta complessivamente compatibile sia con i disposti in materia di consumo di suolo del Piano Territoriale regionale, approvato con DCR n. 122-29783 del 21.07.2011, sia con gli obiettivi di tutela e con le indicazioni normative del Piano Paesaggistico regionale, approvato con DCR n. 233-35836 del 03.10.2017;
- la sostenibilità delle scelte effettuate è rafforzata anche dalla previsione di attenzioni progettuali volte a favorire un adeguato recupero del sistema insediativo locale e del patrimonio immobiliare esistente. Si ribadisce, in particolare, che, nonostante la legislazione vigente in materia urbanistica non stabilisca la necessità di ricorrere a uno strumento urbanistico esecutivo per attuare interventi di sostituzione edilizia, l'apparato normativo del PRGC del Comune di Vignolo, al fine di assicurare un maggior controllo qualitativo delle trasformazioni ipotizzate, prescrive che nell'ambito R2.4 siano ammesse operazioni di demolizione e successiva ricostruzione, previa approvazione di SUE attuati ai sensi dell'art. 43 della L.R. 56/1977.

In conclusione, alla luce di tutte le considerazioni approfondite nel documento, si propone l'esclusione del Piano Esecutivo Convenzionato in area R2.4 del PRGC vigente del Comune di Vignolo dalle successive fasi del processo di Valutazione Ambientale Strategica.